



COMUNE di PREMIA

**Variante Parziale n. 2/2019 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 5
della l.r. 56/77 e s.m.i.**

**Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica con
contestuale adozione del Progetto Preliminare
(Dir. 2001/42/CE – D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. parte II – Titolo I –
D.G.R. n. 25-2977 in data 29.02.2016)**

**RELAZIONE DELL' ORGANO TECNICO COMUNALE
FINALIZZATA ALL' ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO
CONCLUSIVO DELLA FASE DI VERIFICA VAS**

ADOTTATO CON _____ N. _____ DEL _____

Organo Tecnico: Dott.ssa Agr. Monica **RUSCHETTI**

Dott. Arch. Giorgio **ARCHESSE**

Febbraio 2021

OGGETTO: Comune di Premia – Variante Parziale n. 2/2019 al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17, 5° comma della l. r. 56/77 e s.m.i.
Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (Dir. 2001/42/CE – D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., Parte II – Titolo I – D.G.R. n. 25-2977 in data 29.02.2016) con contestuale adozione del Progetto Preliminare.
Relazione dell’Organo Tecnico Comunale finalizzata all’assunzione del provvedimento conclusivo della fase di verifica VAS.

Premesso:

- che, con il d.lgs 03.04.2006, n. 152, modificato ed integrato dal d.lgs 16.01.2008, n. 4, di recepimento ed attuazione delle Direttive 2001/42/CE del 27.06.2001, 85/337/CEE del 27.06.1985 come modificata ed integrata dalla Direttiva 97/11/CE dello 03.03.1997 e dalla Direttiva 2003/35/CE del 26.05.2003, è stata introdotta nella legislazione dello Stato Italiano la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi, finalizzata ad assicurare che l’attività antropica sia compatibile con la condizioni di uno sviluppo sostenibile, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica;
- che l’art. 11, comma 3, del d.lgs 152/2006, prevede che: *“la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all’avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.”*;
- che l’art. 5, lettera m) del d.lgs 152/2006 definisce: “verifica di assoggettabilità” la verifica attivata allo scopo di valutare se piani o programmi possano avere un impatto significativo sull’ambiente e debbano essere sottoposti alla fase di valutazione ambientale strategica;
- l’art. 6, comma 3 del d.lgs 152/2006 prevede: *”I piani e i programmi ...omissis...che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che possano avere impatti significativi”*;
- che l’art. 11, comma 3, del d.lgs 152/2006, prevede che: *“la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione all’avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.”*;
- l’art. 12, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, descrive come la verifica di assoggettabilità a VAS inerente modifiche a piani e programmi, ovvero a strumenti attuativi degli stessi, *“...si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.*

La Variante Parziale 2/2019 ai sensi dell'art. 17, comma 5 della l.r. 56/77 e s.m.i., per tipologia di contenuti viene sottoposta alla Verifica preventiva di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

La procedura di tale Verifica preventiva prevede, in sintesi, le seguenti fasi preliminari all'adozione della Variante Parziale:

- predisposizione della documentazione (Elaborati tecnici comprensivi del Documento tecnico di verifica, predisposto secondo l'articolazione indicata dall'Allegato I del d. lgs. 152/2006);
- invio della documentazione alle pubbliche amministrazioni e/o strutture pubbliche competenti in materia ambientale;
- a seguito della ricezione dei pareri e/o contributi da parte dei soggetti con competenza ambientale si procede alla determinazione di assoggettamento o esclusione della Variante a VAS.

L'Amministrazione Comunale ha individuato i seguenti soggetti competenti in materia ambientale da coinvolgere nell'iter:

- Provincia del VCO;
- Ministero dei Beni culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province i BI, NO, VC e VB;
- Ministero dei Beni culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Roma;
- ARPA Piemonte ;
- ASL VCO.

Il Comune di Premia con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 in data 27.12.2019 ha adottato il progetto preliminare di “Variante parziale n. 2/2019 sensi dell'art. 17, comma 5 (della l.r. 56/77 e s.m.i.), che riguarda una serie (sette) di aree ubicate in varie parti del territorio comunale, a diversa destinazione, che vengono puntualmente descritte in altra parte della presente Relazione; nel merito della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS si precisa che:

- la decisione finale in merito all'assoggettamento o all'esclusione della Variante urbanistica alla Valutazione Ambientale Strategica è in capo al soggetto titolato all'approvazione della Variante stessa e, quindi, al Comune di Premia nel soggetto del suo Consiglio Comunale, il tutto in base quanto stabilito agli allegati 1 e 2 della D.G.R. n. 25-2977 in data 29.02.2016;
- la funzione di autorità preposta alla VAS deve essere assicurata dall'Amministrazione Comunale mediante il proprio Organo Tecnico istituito ai sensi dell'art.7 della L.R. n.40/1998 e che, nel caso di Amministrazioni non dotate di proprio Organo Tecnico Ambientale, la stessa Amministrazione Comunale può avvalersi di altra struttura individuata dall'Ente come soggetto competente ad esprimere il parere motivato sulla compatibilità ambientale della Variante di PRGC;
- il Comune di Premia non disponendo di proprio organo tecnico ha dovuto avvalersi di altro soggetto, specificamente individuato;
- il Comune di Premia, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 in data 27.12.2019, ha individuato quale Organo Tecnico, di supporto all'Autorità Competente e Procedente, quello istituito presso l'Unione Montana Alta Ossola, costituito dal Dott. Arch. Giorgio Archesso, dal Dott. Geol. Paolo Marangon e dalla Dott.ssa Agr. Monica Ruschetti ai sensi

del comma 1, art. 7, della L.R. n. 40/98.

- Il dottor Paolo Marangon in quanto coprogettista della Variante in oggetto risulta incompatibile con la funzione dell'organo stesso, pertanto l'Organo Tecnico risulta costituito unicamente dal Dott. Arch. Giorgio Archesso. e dalla Dott.ssa Agr. Monica Ruschetti

L'Organo Tecnico, come specificato all'Allegato 1, p.to 1.6 dalla D.G.R. 25-2977 del 29.02.2016, svolge attività istruttoria finalizzata alla predisposizione del parere che riguarda:

- l'analisi della completezza dei documenti ambientali predisposti o presentati;
- l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare;
- lo svolgimento degli approfondimenti istruttori;
- la definizione del contributo tecnico per la fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale, nei procedimenti di valutazione;
- l'analisi delle osservazioni e contributi pervenuti, nei procedimenti di verifica o valutazione;
- l'elaborazione di un rapporto istruttorio, finalizzato alla formulazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a Vas o alla formulazione del parere motivato;
- la collaborazione con la struttura responsabile del piano alla fase di revisione del Piano, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, nei casi di valutazione.

L'A.C., al fine di acquisire le valutazioni di merito, ha inviato, con nota prot. n. 1497 in data 16.04.2020, la documentazione afferente alla Variante di cui si tratta ai seguenti Enti e Soggetti con competenza ambientale:

- Provincia del Verbano Cusio Ossola;
- Ministero dei Beni culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province i BI, NO, VC e VB;
- Ministero dei Beni culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Roma
- ARPA Piemonte
- ASL 14 VCO – Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

I sottoscritti Dott.ssa Agr. Monica Ruschetti e Dott. Arch. Giorgio Archesso, in qualità di **Organo Tecnico** istituito ai sensi del comma 1, art. 7, della L.R. n. 40/98, redigono il presente documento quale contributo all'Autorità Competente del Comune di Premia, al fine di emettere il parere motivato di compatibilità ambientale, per la conclusione del procedimento di verifica di VAS, contestualmente all'adozione e/o approvazione della Variante.

Documentazione consultata

Al fine dell'espressione del parere è stata consultata la documentazione, messa a disposizione dal Comune di Premia e costituita da:

1. ATTI AMMINISTRATIVI

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 27.12.2019.

2. ELABORATI TECNICI

- urbanistici redatti dal Dott. ing. Franco Falciola
- Elaborato A: Relazione illustrativa
- Elaborato B: Estratto Norme tecniche di attuazione – artt. 34 – 35 – 38 – 40 – 51 – 52 – 53 - 57
- Elaborato C: Tabelle di verifica art. 17 c.5
- Elaborato D: Scheda predisposta dalla Provincia per l'attestazione analitica delle eventuali interferenze con i piani e progetti sovracomunali
- Elaborato: Estratto Tavola P-2A: Planimetria di P.R.G.C. – Pioda... Piazza - scala 1:2000 – Vigente/Variante
- Elaborato: Estratto Tavola P-2B: Planimetria di P.R.G.C. – Rodis... Piedilago - scala 1:2000 – Vigente/Variante
- Elaborato: Estratto Tavola P-2C: Planimetria di P.R.G.C. – Cristo... Terme - scala 1:2000 – Vigente/Variante
- Elaborato: Estratto Tavola P-2F: Planimetria di P.R.G.C. – Rivasco... Chioso - scala 1:2000 – Vigente/Variante
- Elaborato: Estratto Tavola P-2G: Planimetria di P.R.G.C. – Ausone - scala 1:2000 – Vigente/Variante
- Elaborato VAS: Relazione Tecnico Illustrativa di accompagnamento alla verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S. della Variante Parziale n. 2/2019

Viene richiamato l'Elaborato B – “Estratto delle Norme Tecniche di Attuazione”, in quanto la proposta n. 6 (individuata al successivo titolo “Contenuti della Variante”) per meglio poterla attuare, richiede una specificazione, senza che ciò comporti modifiche sostanziali all'impianto normativo.

A firma del Dott. Geol. Paolo Marangon:

- Relazione Geologico-tecnica.

Si è inoltre presa visione dei pareri/contributi pervenuti da:

- ARPA Piemonte - 2020/ B.B2.04/00915- K13_2020_00915 acquisito al protocollo dell'ente al n. 2654 del 06/07/2020
- Provincia del Verbano Cusio Ossola prot. 19110 in data 11.11.2020;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie i BI, NO, VC e VB, Class 34.28.04/627;
- ARPA Piemonte - 2020/ B.B2.04/00915- K13_2020_00915 acquisito al protocollo dell'ente al n. 4795 del 20/11/2020

Non risulta pervenuto, per la relazione in oggetto, il contributo di ASL VCO.

Normativa di riferimento: criteri e indicatori da valutare

- Direttiva Europea 2001/42/CE e relativi allegati concernente “*La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente*”
- D. Lgs. N. 152/069 “*Norme in materia ambientale*”
- D. Lgs n. 4/08 “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 152/2006*”
- D.Lgs n. 128/2010 “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”
- L.R. 40/98 “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”
- D.G.R. n. 25 – 2977 in data 29.02.2016 “*Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i.*”

In particolare, la verifica di assoggettabilità deve avvenire sulla base dello schema informativo indicato all’Allegato I del D.Lgs. 4/2008 “*Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’articolo 12*” dove si prevede di tener conto in particolare degli aspetti fondamentali del piano e delle caratteristiche degli impatti e delle aree interessate.

Situazione urbanistica

Di seguito viene riportata la situazione urbanistica del Comune di Premia:

- Perimetrazione del centro abitato e delimitazione del centro storico approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 87 - 00000 in data 22.08.1978.
- Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla Regione con D.G.R. n. 70-36293 in data 24.07.1984;
- Variante al P.R.G.C. approvata dalla Regione con D.G.R. n. 60-29650 in data 16.11.1993;
- Variante al P.R.G.C. approvata dalla Regione con D.G.R. n. 11-29717 in data 27.03.2000;
- Variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, 7° comma approvata con D.C. n. 35 in data 21.12.2001;
- Variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, 7° comma approvata con D.C. n. 16 in data 10.06.2003;
- Variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, 7° comma approvata con D.C. n. 36 in data 22.09.2004;
- Modifica al PRGC ai sensi dell'art. 17, 8° comma approvata con D.C. n. 41 in data 23.09.1997;
- Modifica al PRGC ai sensi dell'art. 17, 8° comma approvata con D.C. n. 31 in data 12.07.2002;
- Modifica al PRGC ai sensi dell'art. 17, 8° comma approvata con D.C. n. 58 in data 10.12.2002;
- Modifica al PRGC ai sensi dell'art. 17, 8° comma approvata con D.C. n. 02 in data 21.02.2003;
- Con D.G.R. 17 settembre 2013, n. 19-6366, è stata approvata la Revisione del Piano Regolatore Generale Comunale, ora vigente.
- Modifica al PRGC ai sensi dell'art. 17, 5° comma approvata con D.C. n. 05 in data 22.03.2016;
- Variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 bis, comma 15 bis, per l’attività estrattiva “*Rivasco Cave s.r.l.*”.

Contenuti della Variante

Le proposte di Variante in questione riguardano sette aree (Intenti) ubicate in varie parti del territorio, che vengono di seguito elencate:

- **Intento n.2:** riconoscimento della porzione di pertinenza di un edificio esistente posto in Loc. Cresta, prevedendo la modifica della ZTO da “EP/A – Agricolo inedificabile” ai sensi dell’art. 51 a “RS/S1 – Aree residenziali sature” ai sensi dell’art. 38.
- **Intento n. 3:** correzione di errore materiale di edificio inserito all’interno di “RT/A – Strutture turistico – ricettive esistenti” ai sensi dell’art. 40, da individuare ai sensi dell’art. 34 “RS/A – Aree di interesse storico – ambientale – documentario (vecchi centri e zone e di ristrutturazione e risanamento)”, posto nel centro storico di Premia.
- **Intento n. 4:** corretto inserimento di stalla esistente, prevedendo la modifica dalla ZTO “RS/S1 – Aree residenziali sature” ai sensi dell’art. 38 a “EP/B – Aree agricole, agro – pastorali e boschive”, posta in Loc. Longia.
- **Intento n. 5:** Inserimento di nuovo parcheggio in Località Ausone, prevedendo la modifica dalla ZTO “EP/C – Nuclei rurali di recuperi a residenza temporanea” ai sensi dell’art. 53 a “SP/3 – Aree a Parcheggio Pubblico” ai sensi dell’art. 57.
- **Intento n. 6:** al fine di prevedere l’ampliamento della viabilità pubblica posta in Loc. Pioda si pone la necessità di demolire parte di un fabbricato esistente, posto all’interno della ZTO individuata ai sensi dell’art. 34 “RS/A – Aree di interesse storico – ambientale – documentario (vecchi centri e zone e di ristrutturazione e risanamento), dando la possibilità di prevedere che la volumetria demolita venga recuperata sul vicino mappale, individuato come “RS/S1 – Aree residenziali sature” ai sensi dell’art. 38.
- **Intento n. 7:** Inserimento in cartografia di tratto di viabilità, parzialmente in progetto, nei pressi della Località Rozzaro.
- **Intento n. 8:** Inserimento in cartografia di tratto di viabilità d’accesso alle cave nei pressi della Località Chioso.

Nel complesso la Variante non comporta alcun incremento della CIR.

Vincoli presenti sul territorio

Alcune aree oggetto di modifica della Variante 1/2019 sono sottoposte a vincolo:

- ambientale ai sensi dell’art. 142 del D.lgs 42/2004 e s.m.i.;
- ambientale ai sensi dell’art. 136 del D.lgs 42/2004 e s.m.i.;
- idrogeologico ai sensi della L.R. 45/98 e s.m.i.

Dalla documentazione esaminata emerge che quanto proposto con la presente Variante non risulta interferire con piani o progetti dei Settori di seguito elencati:

- Parchi e riserve naturali
- Opere idrauliche e navigazione
- Acquedotti
- Centrali idroelettriche
- Elettrodotti
- Metanodotti
- Strade Statali e Provinciali
- Depurazione acque
- Impianti smaltimento rifiuti
- Attrezzature e Istruzione Superiore
- Aree Produttive Attrezzate

Inoltre pur rilevando la presenza sul territorio comunale di superfici inserite nella ZPS IT1140021 “Val Formazza”, tutte le aree in variante risultano esterne a tale vincolo.

Pianificazione sovraordinata

Piano Territoriale Regionale (PTR)

Il PTR contiene le scelte strategiche che la Regione intende compiere, o favorire, nei riguardi delle diverse politiche di tutela e uso del suolo. Individua, pertanto, attraverso i propri elaborati cartografici e normativi, una serie di politiche da attivare. Definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione, provvede al riordino dei piani, programmi e progetti regionali e individua i caratteri territoriali paesistici e gli indirizzi di governo del territorio.

La valenza paesistica e ambientale del PTR determina l'imposizione di vincoli specifici a tutela di beni cartograficamente individuati e prescrizioni vincolanti per gli strumenti urbanistici, nonché direttive e indirizzi per i soggetti pubblici locali.

Il territorio regionale è stato suddiviso in Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT) che costituiscono gli elementi di base per le analisi e la programmazione delle strategie di sviluppo condivise.

Il Comune di Premia fa parte dell'AIT 1 Domodossola per il quale sono stati definiti i seguenti indirizzi programmatici:

- Valorizzazione del territorio - Conservazione e gestione dell'ingente patrimonio naturalistico-ambientale e paesaggistico (parchi Alpi Veglia, Devero e Val Grande, massiccio del M. Rosa, grandi superfici boscate naturali). Controllo dell'uso e dello stato ambientale delle risorse idriche. Prevenzione del rischio idraulico, idrogeologico, sismico, industriale e da incendi. Contenimento dell'uso del suolo e riordino del sistema insediativo di fondovalle, con recupero dei siti da bonificare e delle vaste aree industriali e terziarie dismesse o sottoutilizzate e valorizzazione del sistema insediativo tradizionale (case walser). Interventi in funzione della riconversione dei settori manifatturieri maturi e dell'attrazione/incubazione di imprese e servizi capaci di differenziare le attività e frenare la riduzione del presidio umano nella montagna interna e il degrado del patrimonio architettonico tradizionale delle borgate. Particolare attenzione ai servizi formativi per la riqualificazione dell'offerta di lavoro. Realizzazione del "Parco agricolo del Toce". Attivazione di APEA in riferimento al progetto Domo 2.
- Turismo - Valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, culturali (comprese produzioni tipiche agricole e artigianali) e dei bacini sciistici per un turismo di qualità, diversificato, diffuso e sostenibile, integrato nel circuito dei laghi e inserito nelle relazioni transfrontaliere con il Vallese.
- Risorse e produzioni primarie - Aumento della produzione energetica attraverso l'uso sostenibile del potenziale idroelettrico inutilizzato delle biomasse forestali integrate nella filiera sovra comunali - energia, estesa all'AIT Verbania-Laghi.
- Ricerca, tecnologie, produzioni industriali - In connessione con il Tecnoparco del lago Maggiore: localizzazione di attività di ricerca, trasferimento tecnologico e formazione sull'uso delle fonti energetiche rinnovabili e sulla prevenzione e il monitoraggio dei rischi ambientali. Sostegno alla riqualificazione del settore estrattivo lapideo, attraverso lo sviluppo di servizi tecnologici, commerciali, di design e formativi.
- Trasporti e logistica - Rilancio della vocazione trasportistica e logistica di Domodossola sull'asse del Corridoio 24: - adeguamento della ferrovia del Sempione in relazione all'aumento di traffico conseguente l'apertura del Loetschberg; riuso dello scalo ferroviario e delle aree industriali vicine come insediamento inserito nella filiera logistica del quadrante regionale N-E (progetto Domo 2).

Il PTR individua le strategie per il proseguimento degli obiettivi imposti ed ogni strategia prevede una serie di indirizzi e direttive che concorrono alla sua attuazione. Gli aspetti vincolistici delle norme (prescrizioni) sono invece demandati al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) di cui si tratterà più avanti.

Ai fini della pianificazione locale gli elementi vincolanti (direttive) contenuti nel PTR sono ascrivibili principalmente alla riqualificazione e tutela del paesaggio, alla difesa del suolo e salvaguardia dei territori montani. Di seguito si richiamano le direttive che interessano la Variante:

- Art. 20 - Aree urbane esterne ai centri storici;
- Art. 23 - Reti turistiche integrate;
- Art. 29 - Territori montani
- Art. 31 - Contenimento uso del suolo;
- Art. 32 - La difesa del suolo

Il presente O.T. ritiene che quanto proposto dalla Variante non risulta comportare particolari contrasti tra i contenuti della Variante stessa e quelli del PTR.

Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr) disciplina attraverso proprie norme la pianificazione del paesaggio e, unitamente al Piano territoriale regionale (Ptr), definisce gli indirizzi strategici per lo sviluppo sostenibile del territorio del Piemonte.

Il territorio regionale è stato suddiviso in 76 Ambiti di paesaggio; per ciascun Ambito una scheda definisce gli aspetti peculiari di riferimento.

Il Comune di Premia appartiene a due Ambiti: il fondovalle all'Ambito 3 – Valle Antigorio, mentre la parte rimanente appartiene all'Ambito 1 – Alpe Veglia Devero Formazza.

Dall'esame della Tavola P2 - Beni paesaggistici – emerge che sul territorio oggetto di Variante è presente il vincolo di cui all'art. 142 del D.lgs 42/2004, per le aree boscate; vincolo ai sensi dell'art. 136 sempre del citato D. lgs.

Da quanto emerso dalla documentazione di progetto e dalla lettura delle Tav. P4 - Componenti paesaggistiche e Tav. P2 "Beni Paesaggistici- le aree oggetto di Variante risultano interessate dalle seguenti componenti paesaggistiche:

- Aree di montagna, art. 13 delle N.di A. – Tutti gli interventi ricadono all'interno di tale area normativa – Non sono previsti interventi di cui al comma 1, così come all'interno di aree di cui ai commi 12 o 13.
- Sistema idrografico, art. 14 N.diA. – Sono interessati da questa normativa gli intenti 4 (stalla) e 8 (viabilità) di fatto esistenti.
- Territori coperti da foreste e da boschi, art. 16 delle N.di A. – Sono interessati dalla normativa gli intenti 7 (strada parzialmente esistente) e 8 (strada esistente).

- Aree rurali di elevata biopermeabilità, art. 19 delle N.di A. – La norma riguarda gli interventi 4, 7 e 8.
- Viabilità storica e patrimonio ferroviario, art. 22 delle N.di A. – Ricadono in quest’area normativa gli intenti 3 (errore materiale), 6 (ampliamento viabilità esistente), 7 e 8; gli interventi non interessano la viabilità storica individuata.
- Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo, art. 26 N.di A. – Riguarda l’intento n. 3.
- Tessuti discontinui suburbani, art. 36 N.diA. – La norma interessa l’intento 2 (modifica destinazione d’uso) e 6.
- Insediamenti rurali, art. 40 N.diA. – L’area normativa interessa l’intento n. 5 (parcheggio pubblico).

Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte

Il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte detta alcune prescrizioni relative agli ambiti vincolati ai sensi dell’art. 136 del D.lgs 42/2004:

1. Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio degli Orridi di Baceno e Premia sito nei Comuni di Baceno (D.M. 1 agosto 1985).
2. Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio di Alpe Vova, Salecchio e Antillone sito nei Comuni di Premia e Formazza (D.M. 1 agosto 1985).

Esaminata la documentazione prodotta quanto proposto dalla presente Variante appare coerente con i disposti del PPR.

Si ritiene comunque che nel proseguo dell’iter di approvazione della variante dovrà essere approfondita, per gli intenti 5 – 6 – 7, l’analisi cd coerenza rispetto ai disposti normativi degli articoli relativi alle specifiche componenti paesaggistiche interessate, nonché in relazione alle prescrizioni relative agli ambiti vincolati ai sensi dell’art. 136 del D.lgs 42/2004 quando di interesse.

Si evidenzia inoltre come l’effettiva compatibilità con i valori paesaggistici tutelati di ogni futuro intervento verrà valutata caso per caso nell’ambito delle successive fasi progettuali.

Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Con D.G.R. 17 settembre 2013, n. 19-6366 di approvazione del P.R.G.C. vigente di Premia, veniva ritenuto adeguato ai disposti del P.A.I., approvato con D.P.C.M. in data 24.05.2001.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il Piano Territoriale Provinciale è stato adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 02.03.2009; ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 della l. r. 56/77 e s.m.i. risultano scaduti i termini della salvaguardia.

Aspetti ambientali, criticità e possibili impatti.

Valutazioni / Osservazioni degli Enti Competenti VAS.

Sulla base della tipologia della Variante e dei vincoli operanti sull'area in esame, come già detto in altra parte della Relazione, sono stati consultati i seguenti Enti/Soggetti Competenti:

- Provincia del VCO;
- Ministero dei Beni culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province i BI, NO, VC e VB;
- Ministero dei Beni culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Roma;
- ARPA Piemonte ;
- ASL VCO.

Degli Enti/Soggetti sopra elencati hanno provveduto a trasmettere il proprio contributo a fini VAS:

- ARPA Piemonte - 2020/ B.B2.04/00915- K13_2020_00915 acquisito al protocollo dell'ente al n. 2654 del 06/07/2020
- Provincia del Verbano Cusio Ossola prot. 19110 in data 11.11.2020 (per i soli aspetti urbanistici);
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province i BI, NO, VC e VB, Class 34.28.04/627;
- ARPA Piemonte - 2020/ B.B2.04/00915- K13_2020_00915 acquisito al protocollo dell'ente al n. 4795 del 20/11/2020

Non risulta pervenuto, per il procedimento in oggetto, il contributo di ASL VCO.

I contributi richiamati si intendono integralmente richiamati e vengono allegati in calce al presente documento.

In sintesi la consultazione degli Enti/Soggetti competenti in materia ambientale, ha rilevato:

- la necessità di porre particolare attenzione agli aspetti relativi a: consumo di risorse (suolo), interferenze con l'ambiente biotico (ambiti boscati e aree naturali), paesaggio in considerazione della valenza del contesto interessato;
- la possibilità di escludere la variante dall'avvio della successiva fase di VAS di cui agli art da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 e smi. in

In particolare.

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province i BI, NO, VC e VB

Tutela paesaggistica

In relazione alle caratteristiche delle aree e del contesto paesaggistico interessato dalla variante *“non ritiene necessaria l'assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica”*. Rammenta inoltre la necessità di *“ accertare la totale conformità degli interventi con il Piano Paesaggistico Regionale... ”* nonché, per le successive fasi *“... porre particolare attenzione alla progettazione delle aree e agli impatti paesaggistici provocati dagli interventi ...”*

Il particolare per gli intenti n. 2 – 5 – 6 – 7 viene richiesta un *approfondimento dell'analisi di coerenza rispetto ai disposti normativi e gli articoli relativi alle specifiche componenti paesaggistiche interessate...* “ nonché una particolare attenzione nelle successive fasi progettuali..

Tutela archeologica

Sulla base delle conoscenze disponibili e della documentazione trasmessa rileva che la variante non possa comportare significativi impatti sull'eventuale patrimonio archeologico sepolto pertanto *non ravvisa motivazioni per l'assoggettabilità preventiva a VAS della variante in epigrafe*”.

ARPA

Con una prima nota pone l'attenzione, attraverso una serie di considerazioni, su alcune presunte carenze di carattere urbanistico riferibili all'inserimento di un tratto viario ex novo, che invece risulta coerente con i disposti dell'art. 29, comma 5 delle N.T.A. del PRGC vigente.

Nel contributo conclusivo pone l'evidenza su potenziali impatti connessi alle previsioni individuate come intenti n. 2,5,6,7 in ordine soprattutto al consumo di suolo ed interferenze con la componente flora, fauna ed ecosistemi.

PROVINCIA V.C.O.

Con D.D. 1351 del 11.11.2020 la Provincia si è pronunciata positivamente in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive modificazioni.

Valutazioni in ordine alle problematiche rilevate

Analizzati nel dettaglio i contenuti della presente variante, i documenti proposti nonché le osservazioni espresse dagli Enti competenti di materia ambientale sopra dettagliati, si esprimono le considerazioni riportate di seguito.

Coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinata

Gli elaborati a corredo della Variante (Elaborati: A Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico illustrativa di accompagnamento alla verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS della Variante Parziale n. 22019 al PRGC) analizzano e verificano la conformità tra i contenuti della Variante stessa e la pianificazione sovraordinata, compreso il rispetto dell'art. 31 del PTR – Consumo di suolo e le indicazioni (direttive e prescrizioni) contenute nel Piano Paesaggistico Regionale .

Si evidenzia comunque la necessità di integrare l'analisi di coerenza con un approfondimento in riferimento agli intenti n. 5 – 6 – 7 dell'analisi di coerenza rispetto ai disposti normativi degli articoli relativi alle specifiche componenti paesaggistiche e beni paesaggistici interessati.

Condizioni geomorfologiche ed idrologiche

La pianificazione locale è stata adeguata ai disposti del PAI.

Gli aspetti geomorfologici ed idrologici risultano adeguatamente valutati dagli elaborati a corredo della Variante.

Dalla documentazione consultata emerge la compatibilità con le condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche delle aree in variante anche in ragione dell'assenza di modifiche rispetto all'assetto attuale.

Risulta inoltre verificata l'assenza di interferenze con le aree di rispetto delle captazioni idropotabili.

Valutazione di incidenza ecologica

Si rileva che le aree oggetto di Variante non interessano ambiti sottoposti a misure di salvaguardia o di protezione ambientale (Aree protette, SIC, ZSC o ZPS), non risultano neppure ad esse né confinanti né prossime.

Analisi degli impatti

La presente Variante parziale propone prevalentemente il riconoscimento di situazioni in essere (intenti n. 2, 3, 4, 8) oltre che limitati interventi rappresentati da: un ampliamento di viabilità pubblica (demolizione e ricostruzione parziale di edificio esistente) (intento n.6), l'individuazione ex novo di un'area standard (parcheggio, intento n. 5) ed il completamento di viabilità esistente (intento n. 8).

Dalla documentazione esaminata non sembrano emergere criticità significative in ordine ai contenuti della proposte.

In particolare si evidenzia quanto segue:

- le modifiche introdotte non sembrano incidere in modo significativo sulle componenti ambientali: aria e fattori climatici, acque superficiali e sotterranee, inquinamento del suolo e salute umana.
- gli intenti n. 2, 3, 4, 8 non presentano, per caratteristiche proprie (riconoscimento dello stato di fatto), elementi significati in ordine alla stima di potenziali impatti;
- l'intento n. 5 (individuazione ex novo di aree standard - parcheggi) interessa un'area limitrofa alla viabilità esistente e già oggetto di sbancamento (... *la maggiore opera di modellamento di tale settore di territorio è da imputare all'attività antropica...*). Gli effetti connessi all'attuazione della presente previsione, seppure presenti, risultano pertanto limitati dalla dimensione dell'intervento e dalle caratteristiche delle aree interessate. Si ritiene che i possibili effetti possano essere ragionevolmente contenuti con un'attenta progettazione delle opere ovvero che venga posta *particolare attenzione, in fase di progettazione, al contenimento e mitigazione di eventuali impatti paesaggistici e degli effetti derivanti dal consumo di suolo (impermeabilizzazione)*
- l'intento n. 6 (ampliamento di viabilità pubblica - demolizione e ricostruzione parziale di edificio esistente) interessa un ambito urbanizzato ed edificato. Gli impatti connessi con la realizzazione delle opere appaiono limitati in virtù della localizzazione e dimensione dell'intervento. Si ritiene di particolare importanza porre attenzione alla fase progettuale soprattutto in ordine agli aspetti architettonici e di inserimento ambientale delle nuove opere.
- l'intento n. 7 (completamento di viabilità esistente) presenta possibili interferenze in ordine agli aspetti suolo e biodiversità. Si ritiene comunque che stante le caratteristiche dell'opera e delle aree interessate tali elementi potranno essere convenientemente sviluppati in fase progettuale con particolare riferimento agli aspetti relativi a: inserimento paesaggistico delle opere, compatibilità delle trasformazioni, compensazioni. Ad esempio la trasformazione di superfici boscate comporta: la necessita di ottenere l'assenso anche sotto l'aspetto paesaggistico (compatibilità paesaggistica), la verifica degli effetti delle trasformazioni (compatibilità degli interventi con la funzione protettiva del bosco (Lr 45/89)), la compensazione delle superfici trasformate (LR4/2009).

Conclusioni

Vista la documentazione messa a disposizione dal Comune di Premia;

Valutata l'entità dei contenuti della variante in oggetto;

Preso atto di quanto emerso in fase di consultazione degli Enti e/o Uffici competenti in materia ambientale nella fase di verifica della VAS;

Tenuto conto che:

- è stata verificata la coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti PTR e PPR nella Relazione Illustrativa (Elab A) e nel Documento tecnico di Verifica di Assoggettabilità a VAS. **Analisi che dovrà essere però integrata, nel proseguo dell'iter, con uno specifico approfondimento in riferimento agli intenti n. 5 – 6 – 7** come evidenziato in precedenza.
- la variante propone limitate modifiche al PRGC vigente tali da non modificarne la struttura;
- le proposte di modifica contenute nella Variante non sembrano influenzare altri Piani, compresi quelli della pianificazione sovraordinata;
- a variante persegue il miglioramento di alcune situazioni esistenti, quindi in un contesto esclusivamente locale;
- gli interventi previsti non interessano ambiti sottoposti a misure di protezione ambientale (Rete natura 2000);
- la compatibilità con gli elementi di carattere geomorfologico ed idrogeologico sono stati valutati positivamente nell'analisi geologico-tecnica di accompagnamento al progetto proposto;
- in generale non si sono evidenziati impatti significativi a carico della varie matrici ambientali prese in considerazione;
- la compatibilità ambientale con i valori paesaggistici tutelati di ogni futuro intervento sarà da valutarsi nell'ambito delle successive fasi di progettazione;
- la valutazione delle trasformazioni connesse alle previsioni che comportano effettive trasformazione nonché la verifica della compatibilità con le aree limitrofe ed il contesto paesaggistico richiedono approfondimenti da affrontare ad una scala di maggior dettaglio quale quella progettuale.

Considerato inoltre che:

- la documentazione presentata risulta coerente a quanto richiesto dall'allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e della D.G.R. del 29/02/2016 n. 25-2977;
- gli Enti competenti sugli aspetti ambientali hanno evidenziato la possibilità di escludere la Variante dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica.

L' **Organo Tecnico Comunale** ritiene di poter proporre:

L'ESCLUSIONE DALLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

della **Proposta tecnica di progetto preliminare** della Variante strutturale al P.R.G.C. del Comune di Premia, **senza prescrizioni**.

L'ORGANO TECNICO COMUNALE
(Documento firmato digitalmente)

Dott.ssa Agr. Monica **RUSCHETTI**

Dott. Arch. Giorgio **ARCHESSE**

Allegati pareri/contributi:

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie i BI, NO, VC e VB, Class 34.28.04/627;
- Provincia del Verbano Cusio Ossola prot. 19110 in data 11.11.2020 (per i soli aspetti urbanistici);
- ARPA Piemonte - 2020/ B.B2.04/00915- K13_2020_00915 acquisito al protocollo dell'ente al n. 2654 del 06/07/2020
- ARPA Piemonte - 2020/ B.B2.04/00915- K13_2020_00915 acquisito al protocollo dell'ente al n. 4795 del 20/11/2020



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

Trasmissione via pec

Novara,

Al Comune di Premia (VB)

@

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI BIELLA, NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Prot. n. (vd pec di trasmissione) Class 34.28.04/627

AMBITO E SETTORE Tutela paesaggistica e archeologica

DESCRIZIONE Comune: Premia (VB)

Oggetto dell'intervento: Adozione di Variante Parziale n. 2/2019 al PRGC - Verifica preventiva di assoggettabilità a V.A.S.

DATA RICHIESTA Data di arrivo richiesta: 16.04.2020 (vs. prot. 1497 del 16/04/2020)

Protocollo entrata richiesta: n. 4246 del 17.04.2020

RICHIEDENTE Comune di Premia - Pubblico

PROCEDIMENTO PARERE NEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., Parte III - art. 4, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

PROVVEDIMENTO Tipologia dell'atto: PARERE

Destinatario: Comune di Premia - Pubblico

ALTRA COMUNICAZIONE: -

Con riferimento alla richiesta presentata da codesto Comune alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto, per la fase di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. relativa alla variante parziale n. 2 al PRGC;

Tutela paesaggistica

Vista la documentazione messa a disposizione di quest'Ufficio;

Considerate le caratteristiche delle aree e del contesto paesaggistico interessati, si richiamano a seguire alcune considerazioni:

- intento n. 2: trasformazione di un'area da "EP/A – Agricolo inedificabile" ai sensi dell'art. 51 a "RS/S1 – Aree residenziali sature" ai sensi dell'art. 38.

Considerato che la previsione, localizzata in Loc. Cresta, riguarda un'area verde attualmente libera, posta ai margini del contesto edificato, separata inoltre dagli edifici esistenti da una strada vicinale, si chiede di approfondire la conformità rispetto ai disposti normativi degli articoli relativi alle specifiche componenti paesaggistiche interessate dalla previsione ed in particolare rispetto: all'art. 13 delle Nda del Ppr secondo cui le normative dei piani locali, nel potenziare le funzioni residenziali, sono volti principalmente al recupero, alla riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente. L'attuazione delle previsioni deve inoltre "garantire la compatibilità degli interventi con le caratteristiche tipologiche, geomorfologiche e paesaggistiche dei territori interessati"; all'art. 36 delle Nda del Ppr (Tessuti discontinui suburbani - m.i.4) che invita a completare "i tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), evitando il consumo di suolo in aree aperte e rurali e potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati". Inoltre le stesse direttive di cui all'art. 36 sopra citato invitano "a ricucire il tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi, nonché misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale".

- intento n. 5: prevede l'inserimento di nuovo parcheggio in Località Ausone e la modifica da "EP/C – Nuclei rurali di recuperi a residenza temporanea" ai sensi dell'art. 53 a "SP/3 – Aree a Parcheggio Pubblico" ai sensi dell'art. 57.

Si richiamano i disposti normativi degli articoli relativi alle specifiche componenti paesaggistiche interessate ed in particolare l'art. 13 e l'art. 40 delle Nda del Ppr. Premesso che gli elaborati trasmessi sono mancanti della documentazione fotografica atta a rappresentare lo stato di fatto dell'area in oggetto, considerato che la previsione riguarda un'area attualmente libera e adibita a prato posta ai margini del contesto edificato, si



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

chiede, per le successive fasi progettuali, di valutare la possibilità di limitare le dimensioni dell'area destinata a parcheggio alle effettive necessità, privilegiando posizioni in contiguità con la parte edificata e che non alterino in modo significativo l'assetto morfologico e il paesaggio. Si suggerisce di utilizzare pavimentazioni permeabili e compatibili, per tonalità e materiali, con il contesto paesaggistico nonché di prevedere opportune misure di mitigazione e compensazione.

- **intento n. 6:** ampliamento della viabilità pubblica posta in Loc. Pioda e demolizione di parte di un fabbricato esistente, posto all'interno di un'area individuata ai sensi dell'art. 34 "RS/A – Aree di interesse storico – ambientale – documentario (vecchi centri e zone e di ristrutturazione e risanamento), dando la possibilità di prevedere che la volumetria demolita venga recuperata sul vicino mappale, individuato come "RS/S1 – Aree residenziali sature" ai sensi dell'art. 38.

Richiamati i disposti normativi relativi alle componenti paesaggistiche interessate dalla previsione ed in particolare agli artt. 13, 22 e 36 delle NdA del Ppr,

Considerati i fattori qualificanti dell'ambito 3 "Valle Antigorio" ed in particolare: il "*sistema delle coperture in piode su capriate lignee con tipico disegno alla ossolana (prive di travature lignee sporgenti in facciata ma con appoggio su muratura lapidea, sporti laterali limitati alle piode che si impostano direttamente sulla muratura portante)*" ed i "*caratteri compositivi tradizionali, costituiti da cornici trilitiche in pietra lavorata, poste su frontespizi di case caratterizzate da muratura lapidea*";

Considerate le caratteristiche dell'edificio esistente che conserva i caratteri costruttivi tipici dell'architettura tradizionale locale, posto inoltre in un nucleo di antico impianto, si anticipano perplessità in merito alla demolizione prevista e si chiede di valutare una soluzione alternativa.

Per gli interventi sulla viabilità esistente, si chiede di verificare la conformità con l'art. 22 delle NdA del Ppr sopra richiamato e si rappresenta quanto segue per la tutela architettonica: ai sensi dell'art. 10 comma 4 lettera g) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., le pubbliche vie e gli spazi aperti urbani di interesse storico risultano sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del codice sino alla conclusione della procedura di verifica dell'interesse culturale; ai sensi dell'art. 21 c. 4 del D.Lgs. 42/2004, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su tali beni è subordinata ad autorizzazione preventiva del Soprintendente. Si chiede inoltre di verificare la proprietà dell'immobile da demolire rammentando che, ai sensi del combinato disposto artt. 10-12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., le cose immobili di proprietà pubblica o di ente privato senza fine di lucro che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni sono sottoposte a tutela ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004 fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse.

- **intento n. 7:** inserimento in cartografia di un tratto di viabilità in progetto nei pressi della Località Rozzaro. Premesso che gli elaborati trasmessi sono mancanti della documentazione fotografica atta a rappresentare lo stato di fatto dell'area in oggetto, considerato che la previsione interessa le componenti paesaggistiche di cui agli artt. 13, 16, 19 e 22 delle NdA del Ppr, si chiede una verifica rispetto ai disposti degli articoli richiamati ed in particolare dell'art. 19 secondo cui "*nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative basate sul riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti; in particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda, previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare*". Si richiamano infine i contenuti dell'art. 16 secondo cui "*gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all'omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina*" e le disposizioni di cui alla l.r. 4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi.

Considerate le caratteristiche delle aree e del contesto paesaggistico interessati, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate in oggetto, non ritiene necessaria l'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica.

Si anticipa fin da ora, per le successive fasi o procedure di competenza di quest'Ufficio, di voler porre particolare attenzione alla progettazione delle aree e agli impatti paesaggistici provocati dagli interventi sui luoghi circostanti.

Si rammenta che si rende inoltre necessario accertare la totale conformità degli interventi con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017. Si ricorda, inoltre, che dalla data di tale adozione non sono consentiti sugli immobili e aree tutelate ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. in oggetto interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 14-16-18-26-33 e art. 13 (così come riformulato con D.G.R. n. 6-5430 del 26/02/2013) in esse contenute, che risultano sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'art. 143, comma 9 del D.Lgs. in oggetto.

Si ricorda, per le successive fasi di pianificazione e progettazione, che nelle aree tutelate ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. risulta pertanto necessario che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di



immobili ed aree di interesse paesaggistico presentino alle Amministrazioni competenti i progetti di intervento, al fine di ottenere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., la quale costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. La effettiva compatibilità con i valori paesaggistici tutelati di ogni futuro intervento sarà quindi da valutarsi caso per caso nell'ambito delle successive fasi progettuali.

Si invita infine l'Amministrazione Comunale ad intraprendere l'iter di una variante generale al fine di adeguare lo strumento urbanistico comunale al Piano Paesaggistico Regionale, come previsto dalla normativa vigente.

Tutela archeologica

Esaminata la documentazione trasmessa, questa Soprintendenza non ritiene, allo stato attuale delle conoscenze, che la variante in programma possa comportare un significativo impatto sull'eventuale patrimonio archeologico sepolto. L'Ufficio scrivente, pertanto, per quanto di specifica competenza sotto il profilo archeologico, non ravvisa motivazioni per l'assoggettabilità preventiva a VAS della variante in epigrafe.

Si ricorda tuttavia, per le successive fasi di progettazione, in particolare per quanto concerne gli intenti nn. 5 e 7, che per tutte le opere pubbliche sottoposte alla disciplina del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevedano scavi, anche di minima entità, deve essere attivata la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del succitato Decreto Legislativo. Si precisa, pertanto, che nei casi suindicati la Soprintendenza scrivente richiede l'invio, contestualmente a copia del progetto di fattibilità dell'intervento, della Relazione di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, attestante gli esiti delle indagini archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici, ai risultati delle ricognizioni autoptiche e alla lettura della geomorfologia del territorio. Tale documentazione è elaborata unicamente da soggetto in possesso di specializzazione o dottorato di ricerca in archeologia (D.M. 60/2009).

Trattenendo agli atti la documentazione pervenuta, si resta in attesa dei verbali e delle determinazioni del procedimento in oggetto.

I Responsabili dell'istruttoria
arch.  Ferrante – dott.ssa  E. Lanza

P.

II SOPRINTENDENTE *ad interim*

Arch. Antonella ~~RANALDI~~



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Settore IV

Politiche territoriali
Parchi
Infrastrutture
Trasporti

PROVINCIA

VERBANO CUSIO OSSOLA

Servizio: Pianificazione territoriale, Rete Natura 2000
e Pianificazione piste ciclabili
telefono: 0323 4950269
e-mail: vallone@provincia.verbania.it
pec: protocollo@cert.provincia.verbania.it

Al Sindaco
del Comune di Premia (VB)

e

Al Responsabile del Servizio
Urbanistica ed Edilizia

Verbania, 11.11.2020

Prot. n. 19110

trasmesso con posta elettronica certificata

oggetto:

Comune di Premia. Variante parziale n. 2/2019 al PRG vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive modificazioni. Trasmissione Determina Dirigenziale contenente la pronuncia e le indicazioni espresse dalla Provincia.

Con riferimento al procedimento in oggetto pervenutoci e alla relativa adozione della Variante n. 2/2019 adottata con delibera di Consiglio comunale n. 59 del 27.12.2019, si trasmette in allegato la Determina Dirigenziale n. 1351 del 11.11.2020, contenente la pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive modificazioni.

Inoltre, si trasmette a titolo collaborativo la scheda istruttoria relativa alla variante in oggetto, contenete le osservazioni e i rilievi effettuati dal Servizio Pianificazione.

Distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento

(Arch. Graziella Vallone)

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Testa



Allegati:

- Determina Dirigenziale n° 1351 del 11.11.2020
- Istruttoria n. Prot. 18990 del 10.11.2020.

SETTORE 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO E TRASPORTI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1351
del 11/11/2020

PROPOSTA N. 1506 / 2020

OGGETTO: COMUNE DI PREMIA. VARIANTE PARZIALE N. 2/2019 AL PRGC VIGENTE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 59 DEL 27.12.2019 AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE N.56 DEL 5.12.1977 E S.M.I. PRONUNCIA IN MERITO ALLE CONDIZIONI DI CLASSIFICAZIONE COME PARZIALE DELLA VARIANTE, AL RISPETTO DEI PARAMETRI DI CUI AL COMMA 6, NONCHÉ SULLA COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE CON IL PTCP O I PROGETTI SOVRACOMUNALI APPROVATI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Comune di Premia ha adottato la variante parziale n. 2/2019 al PRG vigente con delibera di Consiglio comunale n. 59 del 27.12.2019, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i;
- il Comune di Premia ha inviato la delibera di adozione (e gli elaborati tecnici) della variante parziale con note comunali protocollo n. 1497 del 16.04.2020 (protocolli provinciali n. 10921 del 04.07.2020).

Rilevato che la variante è composta da:

- **Elaborato A** Relazione illustrativa
- **Elaborato B** Estratto Norme Tecniche di Attuazione – artt. 34-35-38-40-51-52-53-57
- **Elaborato C:** Tabelle di verifica art. 17, comma 5
- **Elaborato D:** Scheda predisposta dalla Provincia per l'attestazione analitica delle eventuali interferenze con i piani e progetti sovracomunali
- **Elaborato:** Estratto Tavola P-2A: Planimetria di PRGC – Pioda Piazza – scala 1:2000 – Vigente/Variante
- **Elaborato:** Estratto Tavola P-2B: Planimetria di PRGC – Rodis-Piedilago – scala 1:2000 – Vigente/Variante
- **Elaborato:** : Estratto Tavola P-2C: Planimetria di PRGC – Cristo-Terme – scala 1:2000 – Vigente/Variante
- **Elaborato:** : Estratto Tavola P-2F: Planimetria di PRGC – Rivasco-Chioso – scala 1:2000 – Vigente/Variante
- **Elaborato:** : Estratto Tavola P-2G: Planimetria di PRGC – Ausone – scala 1:2000 – Vigente/Variante
- **Elaborato VAS:** Relazione tecnico illustrativa di accompagnamento alla verifica preventiva di assoggettabilità a VAS della Variante parziale n. 2/2019.

La variante prevede:

Di intervenire su n° 7 aree ubicate un varie parti del territorio comunale

Intento n.2: riconoscimento della porzione di pertinenza di un edificio esistente posto in Loc. Cresta, prevedendo la modifica della ZTO da “EP/A – Agricolo inedificabile” ai sensi dell’art. 51 a “RS/S1 – Aree residenziali sature” ai sensi dell’art. 38.

Intento n. 3: correzione di errore materiale di edificio inserito all’interno di “RT/A – Strutture turistico – ricettive esistenti” ai sensi dell’art. 40, da individuare ai sensi dell’art. 34 “RS/A – Aree di interesse storico – ambientale – documentario (vecchi centri e zone e di ristrutturazione e risanamento)”, posto nel centro storico di Premia.

Intento n. 4: corretto inserimento di stalla esistente, prevedendo la modifica dalla ZTO “RS/S1 – Aree residenziali sature” ai sensi dell’art. 38 a “EP/B – Aree agricole, agro – pastorali e boschive”, posta in Loc. Longia.

Intento n. 5: Inserimento di nuovo parcheggio in Località Ausone, prevedendo la modifica dalla ZTO “EP/C – Nuclei rurali di recuperi a residenza temporanea” ai sensi dell’art. 53 a “SP/3 – Aree a Parcheggio Pubblico” ai sensi dell’art. 57.

Intento n. 6: al fine di prevedere l’ampliamento della viabilità pubblica posta in Loc. Pioda si pone la necessità di demolire parte di un fabbricato esistente, posto all’interno della ZTO individuata ai sensi dell’art. 34 “RS/A – Aree di interesse storico – ambientale – documentario (vecchi centri e zone e di ristrutturazione e risanamento), dando la possibilità di prevedere che la volumetria demolita venga recuperata sul vicino mappale, individuato come “RS/S1 – Aree residenziali sature” ai sensi dell’art. 38.

Intento n. 7: Inserimento in cartografia di tratto di viabilità in progetto nei pressi della Località Rozzaro.

Intento n. 8: Inserimento in cartografia di tratto di viabilità d’accesso alle cave nei pressi della Località Chioso.

Stabilito che:

• la Provincia “*si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS*”, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i..

Considerato che:

• la Provincia, ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000;

• alla Provincia spetta il ruolo di coordinamento dell’attività urbanistica dei comuni, ai sensi dell’art. 20 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000, come evidenziato dalla Circolare dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Piemonte n. 5/PET del 23 maggio 2002;

• la Provincia del Verbanco Cusio Ossola ha adottato il Piano territoriale provinciale con deliberazione del Consiglio provinciale n. 25 del 2 marzo 2009. Le misure di salvaguardia sono decadute il 02.03.2012, passati tre anni dalla data di adozione del Piano Territoriale Provinciale (art. 58 della L.R. n. 56/77).

Vista

• la Scheda istruttoria predisposta dal Servizio Pianificazione territoriale, Rete Natura 2000 e Pianificazione Piste ciclabili; protocollo n. 18990 del 10.11.2020.

Preso atto che

• la delibera di adozione della variante contiene:

- a) la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale (art. 17, comma 7);
- b) l'attestazione che la variante ha recepito le modificazioni introdotte in sede di approvazione (art. 17 comma 5 lettera a);
- c) le indicazioni circa l'attivazione del processo di valutazione (art. 17, comma 11);
- d) l'attestazione che "la variante al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni" (art. 17, comma 2).

• gli elaborati tecnici della variante contengono:

- a) la verifica delle condizioni (e dei limiti dimensionali) di classificazione come parziale della variante (art. 17, comma 5);
- b) la verifica della compatibilità con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati (art. 17, comma 7);
- c) la verifica delle procedure di valutazione ambientale strategica (art. 17, comma 8).

Tenuto conto che:

- il Piano Paesaggistico Regionale è stato approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3.10.2017 ed in vigore dal 20.10.2017 e che, ai sensi dell'art. 46, comma 9 delle NdA del PPR, ogni variante apportata allo strumento urbanistico deve essere coerente con le previsioni del PPR stesso, limitatamente alle aree oggetto della variante;
- ricade sull'Amministrazione comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati all'art. 17, comma 5, della L.R. n. 56 del 5.12.1977 e successive modificazioni.

Constatato che:

- per quanto attiene i progetti sovracomunali approvati, può essere espresso un giudizio di compatibilità limitatamente ai progetti di competenza provinciale, fermo restando l'osservanza delle disposizioni regionali di Piani o Progetti vigenti in materia;

Evidenziato che

- con Decreto del Presidente n. 44 del 29.04. 2019 è stata demandata al Dirigente del Settore IV - "Assetto del Territorio, Trasporti e Tutela Faunistica", la competenza al rilascio e alla sottoscrizione dei pareri relativi alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dell'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.

Evidenziato inoltre che

- i contenuti della presente determina costituiscono il parere della Provincia del Verbanco Cusio Ossola, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56 del 5.12.1977 e successive modificazioni;
- i contenuti della presente determina costituiscono inoltre il parere della Provincia del Verbanco Cusio Ossola, ai sensi dell'art. 44, della L.R. n. 19 del 29.06.2009 e successive modificazioni;

Vista

- la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, Tutela ed uso del suolo e s.m.i.;
- la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità tutela ed uso del suolo, così come da ultimo modifiche s.m.i.;
- la circolare dell'Assessorato all'Urbanistica 23 maggio 2002, n. 5/PET;
- la circolare del Presidente della Giunta regionale del Piemonte 5 agosto 1998, n. 12/PET;
- la circolare Varianti parziali dei piani regolatori: indirizzi e direttive, parte integrante della DGP 9 novembre 2000, n. 329;
- il comunicato della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, Chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni transitorie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 89 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 "Modifiche alla L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 22 del 30.5.2013;
- il comunicato dell'Assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale, Urbanistica e Programmazione territoriale, Paesaggio, Edilizia residenziale, Opere pubbliche, Pari opportunità, Chiarimenti in merito alla riparametrazione del centro o nucleo abitato ai sensi della L.R. 56/1977, come modificata dalla L.R. 3/2013 e dalla L.R. 17/2013: definizione di criteri e indicazioni procedurali, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 44 del 31.10.2013;

Richiamati

- il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto della Provincia adottato con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 23 dicembre 2014;
- l'art. 1, comma 55, della legge n. 56 del 7 aprile 2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con DGP n. 205 del 16 ottobre 2012;
- la Decreto del Presidente n. 62 del 01.06.2016 riguardante la revisione dell'assetto organizzativo dell'Ente e definizione del nuovo organigramma a seguito del riordino delle funzioni di cui alla l.r.56/2014 e della l.r. 23/2015;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 25 del 31.03.2020, con il quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione dei settori dell'ente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato, come da visto apposto sulla proposta di determina, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

in base alle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di pronunciarsi positivamente:

- a) in merito alle condizioni di classificazione come parziale (art. 17, comma 5, L.R. 56/77 e s.m.i.) della variante n.2/2019 al PRGC vigente del Comune di Premia, adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 27.12.2019;
- b) al rispetto dei parametri di cui al comma 6 – art. 17 L.R 56/77 e s.m.i.;
- c) sulla compatibilità della variante con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati (art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.);

- a condizione che venga inoltre riportato nell'atto deliberativo di approvazione della Variante Parziale n. 2/2019 la frase: "le modifiche apportate dalla variante n. 2/2019 al PRG vigente del Comune di Premia rispettano le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del Piano Paesaggistico Regionale e sono coerenti con le norme (NdA) del PPR stesso", al fine di attestare la compatibilità della variante con i disposti del PPR approvato con DGR 233-35836 del 3.10.2017;

2. di formulare le indicazioni a titolo collaborativo contenute nella scheda istruttoria (prot. Prov. 18990 del 10.11.2020) predisposta dal Servizio Pianificazione Territoriale, Rete Natura 2000 e Pianificazione delle Piste Ciclabili;

3. di trasmettere al Comune di Premia copia del presente atto per i successivi provvedimenti di competenza;

4. di dichiarare, ai sensi dell'art. 39, comma 2, dello Statuto, il presente atto immediatamente eseguibile.

IL DIRIGENTE
TESTA GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

SCHEDA ISTRUTTORIA VARIANTI PARZIALI AL PRG

(art. 17 della legge regionale 5.12.1977, n. 56, e successive modificazioni)

Ufficio:	Pianificazione Territoriale
responsabile procedimento:	Graziella Vallone
tecnico istruttore:	Graziella Vallone
protocollo n./data:	18990 del 10.11.2020

1) IDENTIFICAZIONE

registro varianti parziali n.:	4/2020
comune o forma associativa:	Premia
variante parziale n.:	VP 2/2019
trasmissione protocollo n./data:	1497 del 16.04.2020
arrivo protocollo n./data:	10921 del 04.07.2020
scadenza silenzio assenso:	31.07.2020
Interruzione dei termini n./data:	Prot. 11207 del 08.07.2020
Integrazioni pervenute n./data:	Prot. 4286 del 22.10.2020
arrivo integrazioni protocollo n./data:	Prot. 17846 del 22.10.2020
delibera consiliare n./data:	n. 59 del 27.12.2019
titolo delibera:	Adozione Variante parziale n. 2/2019 ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.
oggetto variante:	<p>La variante riguarda n. 7 aree ubicate in varie parti del territorio:</p> <p>Intento n.2: riconoscimento della porzione di pertinenza di un edificio esistente posto in Loc. Cresta, prevedendo la modifica della ZTO da "EP/A – Agricolo inedificabile" ai sensi dell'art. 51 a "RS/S1 – Aree residenziali sature" ai sensi dell'art. 38.</p> <p>Intento n. 3: correzione di errore materiale di edificio inserito all'interno di "RT/A – Strutture turistico – ricettive esistenti" ai sensi dell'art. 40, da individuare ai sensi dell'art. 34 "RS/A – Aree di interesse storico – ambientale – documentario (vecchi centri e zone e di ristrutturazione e risanamento)", posto nel centro storico di Premia.</p> <p>Intento n. 4: corretto inserimento di stalla esistente, prevedendo la modifica dalla ZTO "RS/S1 – Aree residenziali sature" ai sensi dell'art. 38 a "EP/B – Aree agricole, agro – pastorali e boschive", posta in Loc. Longia.</p> <p>Intento n. 5: Inserimento di nuovo parcheggio in Località Ausone, prevedendo la modifica dalla ZTO "EP/C – Nuclei rurali di recuperi a residenza temporanea" ai sensi dell'art. 53 a "SP/3 – Aree a Parcheggio Pubblico" ai sensi dell'art. 57.</p> <p>Intento n. 6: al fine di prevedere l'ampliamento della viabilità pubblica posta in Loc. Pioda si pone la necessità di demolire parte di un fabbricato esistente, posto all'interno della ZTO individuata ai sensi dell'art. 34 "RS/A – Aree di interesse storico – ambientale – documentario (vecchi centri e zone e di ristrutturazione e risanamento), dando la possibilità di prevedere che la volumetria demolita venga recuperata sul vicino mappale, individuato come "RS/S1 – Aree residenziali sature" ai sensi dell'art. 38.</p> <p>Intento n. 7: Inserimento in cartografia di tratto di viabilità in progetto nei pressi della Località Rozzaro.</p> <p>Intento n. 8: Inserimento in cartografia di tratto di viabilità d'accesso alle cave nei pressi della Località Chioso.</p>

note:	Con nota comunale prot. n° 4286 del 22.10.2020 (Prot. Prov.le n. 17846 del 22.10.2020) è stata recepita la nota integrativa relativa ad alcune aree d'intervento di cui sopra.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) VERIFICA DEGLI ATTI TRASMESSI

documentazione amministrativa

delibera adozione:	SI – n. 59 del 27.12.2019 – Adozione Variante parziale n. 2/2019 ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.
scheda provinciale certificazione compatibilità con piani e progetti sovracomunali:	SI
note:	

documentazione tecnica (art. 14, commi 2 e 3 quater e 3 quinquies)

relazione:	SI – <ul style="list-style-type: none"> - Elaborato A Relazione illustrativa - Elaborato B Estratto Norme Tecniche di Attuazione – artt. 34-35-38-40-51-52-53-57 - Elaborato C: Tabelle di verifica art. 17, comma 5 - Elaborato D: Scheda predisposta dalla Provincia per l'attestazione analitica delle eventuali interferenze con i piani e progetti sovracomunali - Elaborato: Estratto Tavola P-2A: Planimetria di PRGC – Pioda Piazza – scala 1:2000 – Vigente/Variante - Elaborato: Estratto Tavola P-2B: Planimetria di PRGC – Rodis-Piedilago – scala 1:2000 – Vigente/Variante - Elaborato: : Estratto Tavola P-2C: Planimetria di PRGC – Cristo-Terme – scala 1:2000 – Vigente/Variante - Elaborato: : Estratto Tavola P-2F: Planimetria di PRGC – Rivasco-Chioso – scala 1:2000 – Vigente/Variante - Elaborato: : Estratto Tavola P-2G: Planimetria di PRGC – Ausone – scala 1:2000 – Vigente/Variante - Elaborato VAS: Relazione tecnico illustrativa di accompagnamento alla verifica preventiva di assoggettabilità a VAS della Variante parziale n. 2/2019.
scheda quantitativa dati urbani secondo modello Regione (art. 14, punto 2), lettera c):	NO – E' comunque inserita nella Relazione illustrativa tabella riepilogativa dei dati quantitativi
scheda C, Allegato 1 (BURP, Supplemento speciale al n. 32 del 9.8.1989):	NO
norme tecniche di attuazione:	SI – E' presente elaborato di cui estratto alle NTA del PRGC vigente (Elab. B), contenente solo una specificazione normativa relativa all'area oggetto di variante di cui all'intento 6.
stralci PRG di confronto:	SI – Elaborati P: stralci confronto Vigente/Variante e relative legende degli interventi proposti
tavole PRG vigente:	SI - Stralcio

tavole PRG vigente modificate:	SI - Stralcio
“tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante”:	SI
relazione geologica:	SI
allegati:	
note:	

note di carattere formale (formale, letterale e sostanziale)

estremi delibera su ogni elaborato:	NO
timbro del comune:	NO
firma responsabile procedimento:	NO
firma progettista:	SI
“chiarezza e univocità”:	SI
evidenza raffronto con PRG vigente:	SI
note:	

3) VERIFICA DEI CONTENUTI DELL'ATTO DELIBERATIVO

riferimenti alla legislazione vigente:	SI
riferimenti agli estremi di approvazione del piano regolatore generale vigente e delle sue varianti generali e strutturali:	SI
attestazione che non si modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione (art. 17, comma 5, lettera a):	SI
“contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale” (art. 17, comma 7):	SI
contiene “un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f) riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga” (art. 17, comma 7):	NO – la Variante non riguarda edifici residenziali ma aree a standard

presenza frase "le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni" (art. 17, comma 2):	SI
"contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione" (art. 17, comma 11):	-
rispondenza tra elenco elaborati adottati e trasmessi:	SI
note:	

4) VERIFICA DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE

verifica condizioni (e limiti dimensionali) di classificazione come parziale della variante (art. 17, comma 5)

"a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione":	NO
"b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale":	NO
"c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge":	NO
"d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge":	NO – In relazione illustrativa è riportata la tabella con i calcoli
"e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità	NO – La Variante non attiene a insediamenti residenziali

<p>insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio”:</p>	
<p>”f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti”:</p>	<p>NO</p>
<p>”g) non incide sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente”:</p>	<p>NO</p>
<p>”h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti”:</p>	<p>NO</p>
<p>riferimento alle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 e alla capacità insediativa residenziale definita all’art. 20:</p>	<p>SI</p>
<p>“attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale... dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio” (art. 17, comma 5, lettera e):</p>	<p>La Variante non attiene a insediamenti residenziali</p>

note:	
-------	--

verifica rispetto ai parametri di cui al comma 6 (art. 17, comma 6)

“rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga” (art. 17, comma 7):	SI
“le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali” (art. 17, comma 6):	--
“le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti” (art. 17, comma 6):	SI
note:	

verifica compatibilità con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati (art. 17, comma 7)

“compatibilità con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati” di competenza provinciale o di altri enti di cui questa amministrazione abbia conoscenza:	E' stata effettuata la verifica di coerenza con il PPR.
“presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del D.Lgs. 42/2004” per pronuncia del Ministero per i beni e le attività culturali in merito alla conformità della variante al PPR	SI
note:	

verifica congruenza con i contenuti del Piano territoriale provinciale adottato con DCP 2.3.2009, n. 25

Piano solo adottato con DCP n. 25 del 2.03.2009. Essendo passati tre anni dalla data di adozione le misure di salvaguardia sono decadute.

5) VERIFICA DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA e VALUTAZIONE D'INCIDENZA (se riguardanti aree ricomprese in Rete Natura 2000)

verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS:	La fase di verifica di assoggettabilità a VAS è stata condotta secondo il procedimento integrato di cui allo schema J.1 dell'allegato 1 alla DGR 25-2977 del 29/02/2016. Tale procedimento si svolge "in maniera contestuale" rispetto all'iter di formazione della Variante Parziale.
rispetto delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione" (art. 17, comma 9):	SI
Valutazione Ambientale Strategica:	-----
Valutazione di Incidenza:	-----
note:	

6) CONCLUSIONI

richiesta integrazioni	NO
dichiarazione improcedibilità	NO

proposta di deliberazione con "parere di non compatibilità con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati":	NO
proposta di deliberazione con "osservazioni in merito alla classificazione della variante":	NO
proposta di deliberazione con osservazioni in merito "al rispetto dei parametri di cui al comma 6":	----
proposta di deliberazione con parere favorevole:	SI

indicazioni a titolo collaborativo:	<p>Da quanto enunciato nella Relazione illustrativa e nel documento di Verifica VAS, il Piano di Zonizzazione Acustica (PZA) risulta essere adottato con DCC n. 8 del 07.04.2006. Vengono indicate altre deliberazioni rispetto al PZA ma sempre con riferimento ad adozioni e non come approvazione del Piano. Da verifica dell'elenco regionale dei comuni con PZA approvato (aggiornato all'08.03.2019), si evince per il Comune di Premia, un'adozione con BURP n. 39 del 25.09.2003. Qualora il Comune non abbia ancora approvato il proprio PZA sarebbe opportuno provvedere quanto prima.</p> <p>Sempre a titolo collaborativo si vuole evidenziare che rispetto al documento di Verifica VAS, l'analisi delle specifiche matrici ambientali per la Variante proposta, risulta in generale anacronistica (es. l'argomento Rischio Incidenti Rilevanti da tempo non più di competenza regionale e pertanto occorre fare riferimento al Ministero dell'Ambiente e quindi al registro Nazionale degli stabilimenti in Direttiva Seveso di cui al D.Lgs. 105/2015 e non più D.Lgs. 334/99; altro es., per la matrice "Aria" si vuole evidenziare che i dati di cui all'inventario regionale emissioni in atmosfera IREA riporta dati decisamente</p>
-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

più aggiornati rispetto all'anno 2007, a cui l'analisi della matrice si riferisce. Per quanto riguarda la caratterizzazione dello stato attuale della componente ambientale "Aria" la norma di riferimento è il *Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria, approvato con DCR 98-1247 del 11/01/2007*, aggiornato con D.G.R. 41-855 del 29/12/2014 che ha rimodulato la zonizzazione regionale sulla qualità dell'aria, introducendo nuovi criteri di scelta in conformità al D.Lgs. 155/2010, ora *Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA)* approvato dal Consiglio regionale, con DCR 25 marzo 2019, n. 364-68. Inoltre, sempre per meglio caratterizzare la matrice atmosfera, ci si dovrebbe anche riferire alle simulazioni modellistiche nell'ambito della valutazione regionale sulla qualità dell'aria oltre ad eventuali contributi tecnico-scientifici effettuati da ARPA ai fini del monitoraggio della stessa; rispetto alla matrice inquinamento elettromagnetico si è fatto riferimento alla mappatura del campo magnetico effettuata da ARPA nel 2003. Tale riferimento, vista la specificità della Variante su tale tema, risulta difatti anacronistico e non mirato al fine della sua caratterizzazione.


Si suggerisce ai fini dell'analisi ambientale di qualsiasi Variante, di ben analizzare i dati e le informazioni validate e aggiornate da parte degli Enti competenti al fine di applicare gli stessi per la validità dell'analisi stessa e delle valutazioni degli effetti rispetto a quanto si propone di realizzare con la Variante e quindi, sia in modo mirato alla specifica Variante oggetto di studio ma anche per una migliore comprensione ai fini dell' applicazione di eventuali misure di mitigazione e/o compensazione che dovessero applicarsi anche ai fini normativi della Variante stessa.

Nella delibera di approvazione dovrà essere riportato l'esito della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS (art 3 bis della legge regionale 5.12.1977, n. 56, e successive modificazioni), precisando:


- gli atti amministrativi di adozione della documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente;
- le risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e i contributi del processo partecipativo;
- gli atti amministrativi relativi all'espressione dell'istruttoria tecnica e/o parere motivato reso dall'autorità competente alla VAS avvalendosi della struttura tecnica appositamente individuata (OTC).

Si chiede di poter disporre, a conclusione del procedimento e comunque prima dell'approvazione della Variante proposta, di tutta la documentazione di cui alla procedura VAS, sia per completezza di tutti gli atti di formazione della variante stessa ma anche perché, nel caso in cui l'autorità ambientale competente stabilisca condizioni tali da produrre modifiche incisive sulla parte urbanistica, la variante dovrà necessariamente essere rinviata alla Provincia per il parere di competenza.

Il Responsabile del procedimento
(Arch. Graziella Vallone)



Dirigente del Settore
(Giuseppe Testa)



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

TRASMISSIONE VIA PEC

*N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC.
Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"*

2020/B.B2.04/00915
K13_2020_00915

Spett.le
REGIONE PIEMONTE
Direzione A1600A Ambiente, Energia e
Territorio
Via Principe Amedeo, 17
10123 Torino TO

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Spett.le
REGIONE PIEMONTE
Direzione A19000 – Competitività del
sistema regionale
Settore A1906A - Polizia mineraria, cave
e miniere
Via Pisano, 6
10152 Torino TO

attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

e p.c.

Comune di Premia
Piazza Municipio, 9
28866 Premia VB

comune.premia.vb@legalmail.it

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO
OSSOLA
Via dell'Industria, 25
28924 Verbania VB

protocollo@cert.provincia.verbania.it

ASL VCO
Via Mazzini, 117
28887 Omegna VB

protocollo@pec.aslvco.it



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E
VERCELLI
Corso Cavallotti, 27
28100 Novara NO

mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it

Rif. prot. ARPA n.35655 del 6.5.2020

Oggetto: Comune di Premia (VB) – Variante ex art. 17, comma 5, L.R.56/1977 e s.m.i. – Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ex art.12 del d.lgs.152/2006 e s.m.i.. – SEGNALAZIONE

Con riferimento alla procedura in oggetto, si trasmette il protocollo citato, a cui non ha fatto seguito alcuna risposta, per eventuali accertamenti di competenza.

Distinti saluti

Il Dirigente Responsabile
dell'Attività di Produzione Nord Est
dott.ssa Anna Maria Livraga
(firma digitale)

All.: prot. ARPA n.35655 del 6.5.2020

AML/PDE/pde

Responsabile dell'istruttoria del procedimento:
Paolo Demaestri, tel. 0323882272, email p.demaestri@arpa.piemonte.it

TRASMISSIONE VIA PEC

*N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC.
Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"*

2020/ B.B2.04.00915
K13_2020_00915

Al Comune di Premia
P.zza Municipio, 9
28866 Premia VB
comune.premia.vb@legalmail.it

e p.c.

Alla Provincia del Verbano Cusio Ossola
Settore IV Politiche Territoriali, Parchi,
Infrastrutture e Trasporti
Via dell'Industria, 25
28924 Premia
protocollo@cert.provincia.verbania.it

All'Azienda Sanitaria Locale V.C.O.
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Via IV Novembre, 294
28887 Omegna VB
protocollo@pec.aslvco.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Biella, Novara,
Verbano Cusio Ossola e Vercelli
P.zza S.Giovanni, 2
10100 Torino TO
mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it

Rif. prott. comm. n.1497 del 16.4.2020 e n.4286 del 22.10.2020, prott. ARPA n.31035 del 16.4.2020 e n.85332 del 22.10.2020

Oggetto: Comune di Premia (VB) – Variante ex art. 17, comma 5, L.R.56/1977 e s.m.i. n.2 – Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ex art.12 del d.lgs.152/2006 e s.m.i..

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est
Attività di Produzione Nord Est

Via Bruzza, 4 – 13100 Vercelli – Tel. 0161269811 – fax 0161269830
E-mail: dip.nordest@arpa.piemonte.it - PEC: dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it

Con riferimento al procedimento in oggetto ed al fine di rendere alle Amministrazioni chiamate ad esprimersi in sede di decisione finale la consulenza ed il supporto tecnico-scientifico di cui all'art. 2, comma 3, ed all'art. 4, comma 1, lettera b della L.R. 26 settembre 2016 n.18, *Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)*, Arpa Piemonte formula le proprie osservazioni di competenza come da relazione allegata.

A fronte di eventuali necessità di approfondimento che dovessero emergere nel corso del procedimento potranno essere presentati ulteriori contributi scritti.

Distinti saluti

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Complessa
Dipartimento del Piemonte Nord Est
dott.ssa Giovanna Mulatero
(firma digitale)

All. cit.
GM/PDE/pde

Responsabile dell'istruttoria del procedimento:
Paolo Demaestri, tel. 0323882272, email p.demaestri@arpa.piemonte.it

**DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD EST
 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE NORD EST**

Rif. prott. comm. n.1497 del 16.4.2020 e n.4286 del 22.10.2020, prott. ARPA n.31035 del 16.4.2020 e n.85332 del 22.10.2020

OGGETTO:

**Comune di Premia (VB) – Variante ex art. 17, comma 5, L.R.56/1977 e s.m.i. n.2 –
 Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ex art.12 del d.lgs.152/2006 e s.m.i.**

**FASE DI CONSULTAZIONE DELLE AUTORITÀ CON COMPETENZE IN MATERIA
 AMBIENTALE**

Redazione	Funzione: coll. tecnico prof. senior Nome: Paolo Demaestri	Data: 20.11.2020	
	Funzione: coll. tecnico prof. senior Nome: Lucia Pompilio	Data: 20.11.2020	
	Funzione: coll. tecnico professionale Nome: Stefano Ceriana	Data: 20.11.2020	
Verifica	Funzione: P.O. specialista tematismo VIA/VAS Nome: Laura Antonelli	Data: 20.11.2020	
Approvazione	Funzione: dirigente responsabile della Struttura Complessa Dipartimento del Piemonte Nord Est Nome: Giovanna Mulatero		

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
 Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est
 Attività di Produzione Nord Est

Via Bruzza, 4 – 13100 Vercelli – Tel. 0161269811 – fax 0161269830
 E-mail: dip.nordest@arpa.piemonte.it - PEC: dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it

Sommario

1. Premessa.....	3
2. Osservazioni documentali e procedurali.....	3
3. Valutazione delle caratteristiche dello strumento urbanistico (ex all. I alla Parte Seconda del d.lgs.152/2006 e s.m.i).	5
Sintesi della variante di piano.....	5
In quale misura il piano/programma costituisce o stabilisce un quadro di riferimento per progetti o altre attività rilevanti ai fini dell'impatto ambientale?.....	7
In quale misura il piano/programma influenza altri piani/programmi?.....	7
Il piano promuove lo sviluppo sostenibile?.....	7
Il piano/programma solleva problemi ambientali? Se sì, quali?.....	7
Il piano/programma è rilevante ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale?.....	7
4. Caratteristiche degli impatti potenziali del piano e delle aree che ne possono essere interessate.....	7
5. Conclusioni.....	11

1. Premessa.

Oggetto di questa relazione è la valutazione della documentazione predisposta dal Comune di Premia (VB) relativa al progetto della variante n.2/2019 ex art. 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i. al P.R.G.C. vigente, trasmessaci con prott. comm. n.1497 del 16.4.2020 e n.4286 del 22.10.2020 (prott. ARPA n.31035 del 16.4.2020 e n.85332 del 22.10.2020) ai fini della verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ex art. 12 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Nel testo gli elaborati del proponente sono citati con la sigla riportata in copertina o, in alternativa, con il titolo esteso. La *Relazione tecnico illustrativa di accompagnamento alla verifica preventiva di assoggettabilità a VAS della variante parziale n.2/2019 (VAS)* è citata anche come *documento tecnico*, la *Relazione illustrativa (A)* anche come *relazione*, la *Relazione illustrativa integrativa (A1)* anche come *relazione integrativa o integrazioni*.

Arpa Piemonte interviene nel procedimento in qualità di soggetto competente in materia ambientale, fornendo il proprio supporto tecnico-scientifico ai sensi dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, lettera b, della L.R.18/2016 e s.m.i. e delle DD.GG.RR. 9 giugno 2008 n.12-8931 e 29 febbraio 2016, n.25-2977.

2. Osservazioni documentali e procedurali.

1. Progresso. Il Comune ha avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante con proprio prot. n.1497 del 16.4.2020 (prot. Arpa n.31035, cit.). Il 6 maggio scorso, con prot. n.65655, l'Agenzia ha trasmesso al Comune una richiesta di integrazioni e di contestuale posposizione esplicita dei termini istruttori. Il 22 ottobre il Comune ha risposto alla richiesta con il proprio prot. n.4286 (prot. Arpa n.85332, cit.) riaprendo i termini del procedimento.

2. Documentazione mancante o informazioni errate, mancanti o non interpretabili univocamente. Come già segnalato nel ns. contributo del 6 maggio scorso, nella documentazione di variante mancano

- un inquadramento cartografico che permetta di localizzare le aree varianti sul territorio comunale, non essendo possibile farlo tramite gli stralci specifici il cui dettaglio di scala è troppo grande e il cui orientamento non solo manca, ma varia col variare dell'originale da cui sono tratti;
- uno stralcio adeguato delle previsioni del PRGC del Comune adiacente all'area su cui insiste l'area di cui all'intento 8.

Oltre a ciò, mancano i dati corrispondenti alle celle della tabella 1¹ popolate con "-".

Si segnala inoltre

- che nella relazione:
 - ✓ l'estratto tav. 8g (p.11) è riferito erroneamente all'intento 4 invece che al 5;
 - ✓ l'estratto tav. PO-1 (p.13) è riferito erroneamente all'intento 2 invece che al 7;
 - ✓ senza indicazione dei punti di presa, la documentazione fotografica (pp.16-17) non è interpretabile;
 - ✓ il secondo estratto aerofotogrammetrico di p.18 è riferito erroneamente all'intento 2 invece che al 7;
 - ✓ la "tabella di verifica rispetto ai contenuti dell'articolato normativo del P.P.R. Vigente" a p.46 è intestata "Raffronto tra le norme di attuazione del PPR e l'individuazione delle aree sciabili";
 - ✓ a p.50, nelle celle della tabella di verifica di coerenza con il P.P.R. dedicate all'articolo 16, (Territori coperti da foreste e boschi), si legge: "Ricadono all'interno di questa area normativa gli interventi n. 7 e 8, nel primo caso si tratta di una viabilità esistente che il Piano si limita ad inserire in cartografia, nel secondo caso, in sede di rilascio delle autorizzazioni, si procederà, ove necessario, all'applicazione dei disposti della L.R. 9/2009", **Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del**

¹ Cfr. il paragrafo 3, p.5, di questa relazione.

software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione. Inoltre, la *"viabilità esistente che il Piano si limita ad inserire in cartografia"* corrisponde all'intervento 8, non 7;

- ✓ a p.51, nelle celle della tabella di verifica di coerenza con il P.P.R. dedicate all'articolo 19, (Aree rurali a elevata biopermeabilità) si legge: *"Ricadono all'interno di questa area normativa gli interventi n. 4, 7 e 8, nel caso degli interventi 4 e 7 in entrambi i casi (stalla e viabilità di accesso alle cave) si tratta di infrastrutture già esistenti"*. La *"viabilità di accesso alle cave"* corrisponde all'intento 8, non 7;
- che nel documento tecnico:
 - ✓ l'estratto tav. 8a (p.15) è relativo a un'area non identificabile fra le previsioni della variante;
 - ✓ l'estratto tav. 8g (p.18) è riferito erroneamente all'intento 4 invece che al 5;
 - ✓ l'estratto tav. PO-1 (p.20) è riferito erroneamente all'intento 2 invece che al 7;
 - ✓ senza indicazione dei punti di presa, la documentazione fotografica (pp.23-24) non è interpretabile;
 - ✓ il secondo estratto aerofotogrammetrico di p.27 è riferito erroneamente all'intento 2 invece che al 7;
 - ✓ la *"tabella di verifica rispetto ai contenuti dell'articolato normativo del P.P.R. Vigente"* a p.59 è intestata *"Raffronto tra le norme di attuazione del PPR e l'individuazione delle aree sciabili"*;
 - ✓ a p.62, nelle celle della tabella di verifica di coerenza con il P.P.R. dedicate all'articolo 16, (Territori coperti da foreste e boschi) si legge: *"Ricadono all'interno di questa area normativa gli interventi n. 7 e 8, nel primo caso si tratta di una viabilità esistente che il Piano si limita ad inserire in cartografia, nel secondo caso, in sede di rilascio delle autorizzazioni, si procederà, ove necessario, all'applicazione dei disposti della L.R. 9/2009"*, **Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione.** Inoltre, la *"viabilità esistente che il Piano si limita ad inserire in cartografia"* corrisponde all'intervento 8, non 7;
 - ✓ a p.63, nelle celle della tabella di verifica di coerenza con il P.P.R. dedicate all'articolo 19, (Aree rurali a elevata biopermeabilità) si legge: *"Ricadono all'interno di questa area normativa gli interventi n. 4, 7 e 8, nel caso degli interventi 4 e 7 in entrambi i casi (stalla e viabilità di accesso alle cave) si tratta di infrastrutture già esistenti"*. Si segnala che la *"viabilità di accesso alle cave"* corrisponde all'intento 8, non 7;
 - ✓ a p.91, nel paragrafo dedicato all'inquinamento elettromagnetico, il testo e il cartogramma sono riferiti al Comune di Craveggia;
- che nell'elaborato B (*Estratto N.T.A.*):
 - ✓ a p.3 la variante è qualificata come *"1/2019"* invece che come *"2/2019"*;
 - ✓ l'integrazione variante dell'art. 34 (p.10) è incompleta, mancandovi sia il numero di foglio che il numero di mappale;
- che a p.4 della relazione integrativa si legge che *"la previsione [n.7, n.d.r.] della Variante Parziale n. 2/2019 è [...] volta alla individuazione di una nuova viabilità comunale, individuabile come "strada locale" di servizio, che non avrà quindi le caratteristiche di strade extraurbane principali o secondarie da sottoporre a verifica di VIA ai sensi dell'Allegato B3 della L.R. 40/1989 e s.m.i."*, **Predisposizione della rete dei servizi per la prevenzione e la cura del diabete mellito nella Regione Piemonte in attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115.**

Per quanto sopra, e cioè per via delle informazioni mancanti o non specificate, degli errori e dei refusi, oltre che del carattere compilativo e formale e della genericità del documento tecnico (DTP)², l'istruttoria della documentazione ambientale ha richiesto un lavoro di interpretazione e di ricerca che non rientra nelle funzioni e nei compiti di Arpa, essendo che per obbligo di legge³, in subordine al dovere di trasparenza nei confronti della cittadinanza che, durante il periodo di pubblicazione e osservazioni, potrebbe intervenire nel procedimento, l'Autorità Procedente,

² Si veda il paragrafo 4 di questa relazione.

³ Cfr. l'art.12, comma 1, del d.lgs.152/2006 e s.m.i.


attraverso il documento preliminare predisposto dal professionista incaricato, deve fornire ai soggetti competenti in materia ambientale tutte le informazioni necessarie e sufficienti per concludere l'istruttoria.

Ciò detto, in via del tutto eccezionale, per non allungare ulteriormente i termini del procedimento e data la limitatezza delle trasformazioni, abbiamo proceduto comunque all'istruttoria.

3. Valutazione delle caratteristiche dello strumento urbanistico (ex all. I alla Parte Seconda del d.lgs.152/2006 e s.m.i).

Sintesi della variante di piano.

La variante prevede il cambio di destinazione d'uso di 7 aree variamente localizzate sul territorio comunale, i cui dati sono riprodotti nella tabella 1. La localizzazione di 5 delle 7 previsioni, individuabili per mezzo del loro identificativo numerico, è visibile nello stralcio sotto riprodotto⁴, una nostra elaborazione composta per supplire alle carenze della documentazione. Lo stralcio è orientato a N. Le previsioni che non vi compaiono sono la 5 e la 8. La previsione 5 (Ausone) è situata sulla strada per il lago d'Agaro, a NO del campo cartografico rappresentato, la previsione 8 a N, sulla S.S. 659 in direzione Le Casse e Fondovalle di Formazza, in prossimità della località Chioso.



⁴ © OpenStreetMaps contributors © Thunderforest © MICHELIN 2018

Tabella 1: caratterizzazione delle aree varianti.

AREA	SUPERFICIE interessata dalla trasformazione	E' COLLOCATA	E' (stato di fatto dell'area)	E' DEFINITA COME (destinazione d'uso vigente)	DIVENTEREBBE (destinazione d'uso variante)	La previsione prevede consumo di suolo (SI/NO)	Classe di pericolosità ex P.G.R. n.7/LAP	Classe acustica	Vincolo ex art. 94 d.lgs. 152/2006 e s.m.i.	Vincolo ex art.142, comma 1, lettera c, d.lgs. 42/2004 e s.m.i. (corsi d'acqua)	Vincolo ex art.142, comma 1, lettera g, d.lgs. 42/2004 e s.m.i. (boschi)	Vincolo ex art.136 d.lgs. 42/2004 e s.m.i. (vincolo posto per decreto)
2 (località Cresta)	-	Ai margini del contesto urbano	Prato	EP/A – Agricolo inedificabile	RS/S1 – Aree residenziali sature	SI	IIIa	III	-	NO	NO	NO
3 (centro storico di Premia)	-	Nel contesto urbano	Area edificata	RT/A – Strutture turistico-ricettive esistenti	RS/A – Aree di interesse storico-ambientale-documentario	NO	IIIb2	II	-	NO	NO	NO
4 (località Longia)	-	Al di fuori del contesto urbano	Area edificata	RS/S1 – Aree residenziali sature	EP/B – Aree agricole, agro-pastorali e boschive	NO	IIIb3	II	-	SI	NO	NO
5 (località Ausone)	400	Al di fuori del contesto urbano	Prato	EP/C – Nuclei rurali di recuperi a residenza temporanea	SP/3 – Aree a Parcheggio Pubblico	SI	II	II	-	NO	NO	NO
6 (località Pioda o Cresta)	-	Ai margini del contesto urbano	Prato	RS/A – Aree di interesse storico-ambientale-documentario	RS/S1 – Aree residenziali sature	SI	II	II	-	NO	NO	NO
7 (località Rozzaro)	-	Al di fuori del contesto urbano	Prato - Bosco	-	Viabilità	SI	IIIa-II	II-III	-	NO	SI	SI
8 (località Chioso)	-	Al di fuori del contesto urbano	Viabilità	-	Viabilità	NO	IIIa	III	-	SI	SI	SI

N.B. I dati corrispondenti alle celle popolate con “-“ non sono stati forniti.

In quale misura il piano/programma costituisce o stabilisce un quadro di riferimento per progetti o altre attività rilevanti ai fini dell'impatto ambientale?

La variante costituisce il quadro di riferimento per gli interventi di cui agli articoli delle N.T.A. relativi alle tipologie di destinazione d'uso previste.

In quale misura il piano/programma influenza altri piani/programmi?

Apparentemente in nessuna.

Il piano promuove lo sviluppo sostenibile?

La documentazione tecnica non contiene riferimenti significativi allo sviluppo sostenibile. In caso di attuazione, la variante può concorrere alla sua promozione applicando scelte progettuali volte al mantenimento delle risorse ambientali.

Il piano/programma solleva problemi ambientali? Se sì, quali?

La variante potrebbe sollevare problemi ambientali in relazione al consumo di risorse non rinnovabili, alla tutela del paesaggio e alle matrici suolo, flora, fauna, biodiversità ed ecosistemi.

Il piano/programma è rilevante ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale?

La valutazione è rimessa agli enti gestori dei SIC/ZPS/ZSC presenti nel Comune o nei Comuni confinanti.

4. Caratteristiche degli impatti potenziali del piano e delle aree che ne possono essere interessate.

La variante potrebbe sollevare problemi ambientali in relazione al consumo di risorse non rinnovabili, alla tutela del paesaggio e alle matrici suolo, flora, fauna, biodiversità ed ecosistemi.

Il documento tecnico non contiene alcuna informazione ambientale specifica riferibile alle aree interessate dalle previsioni. Come si può constatare scorrendo la lista delle omissioni, degli errori e dei refusi di cui al punto 2 del paragrafo 2 di questa relazione, la maggior parte del testo è una copia della *Relazione illustrativa* e, in quanto tale, riguarda il procedimento urbanistico di adozione della variante, non il contestuale procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS. Con l'eccezione degli stralci del P.P.R. che introducono la verifica di coerenza, le sole informazioni ambientali che vi si possono leggere riguardano le componenti suolo (VAS, pp.32-33) e aria (VAS, pp.76-82) e l'inquinamento elettromagnetico (VAS, pp.90-91), sono riferite al territorio comunale nel suo complesso e, con l'ovvia eccezione dell'inquadramento geologico, non sono aggiornate⁵. La documentazione non contiene nessuna informazione ambientale sitospecifica su cui basare la verifica, pertanto le ripetute affermazioni sull'assenza o sull'irrelevanza di impatti riassunte nella frase di apertura del paragrafo dedicato alla "*verifica e analisi dell'incidenza ambientale*" secondo cui "*tutte le problematiche riguardanti il consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione, la perdita di aree agricole e gli impatti sulla vegetazione e la fauna sono trascurabili*" (VAS, p.75) e nella tabella di sintesi (VAS, p.94), dove gli impatti sono qualificati "*nulli o trascurabili*" o "*poco negativi*", non sono sottoscrivibili in quanto prive di riscontri oggettivi.

⁵ Le informazioni relative alla componente aria risalgono al 2007 (Fonte: IREA), quelle relative all'inquinamento elettromagnetico al 2013 (Fonte: Arpa Piemonte).

Ciononostante, a soli fini collaborativi e con l'intento di non allungare i tempi e di non aggravare gli oneri a carico dell'Amministrazione Comunale, l'Agenzia ha deciso di procedere comunque all'istruttoria ricorrendo, ove possibile, alle proprie risorse informative interne.

A fronte delle modalità di analisi e verifica del **consumo di suolo** pregresso e indotto adottate dal Comune (A, pp.28-31; VAS, pp.40-43 e p.85) si propongono le seguenti considerazioni.

Per il calcolo del suolo consumato e consumabile il Proponente utilizza la metodologia regionale⁶, considerando il limite di cui all'art.31 del P.T.R. (3% su base quinquennale) come soglia urbanistica e ambientale e prendendo perciò come riferimento i dati sul consumo di suolo risultanti dalla sua applicazione anche per la procedura di verifica.

La soglia di cui all'art.31 deriva da una direttiva di uno strumento di programmazione regionale che rispetto ai piani regolatori comunali è sovraordinato e a cui, pertanto, i Comuni devono attenersi. Si tratta però di una misura urbanistica che dal punto di vista ambientale possiede una rilevanza scarsa o nulla, oltre che indiretta. Pertanto il suo utilizzo nei procedimenti di VAS è improprio e generalmente fuorviante.

Anzitutto la soglia è un limite statistico elaborato su base regionale, applicabile in assenza delle soglie comunali definite al comma 8 del medesimo articolo: è quindi una misura cautelativa d'emergenza del tutto indipendente dalla realtà locale in cui viene applicata. Peraltro la definizione delle soglie massime per Comune avviene in funzione di superficie totale, vincolata e urbanizzata, della fascia altimetrica, della composizione demografica della popolazione residente, delle *"dinamiche evolutive"* del consumo di suolo negli ultimi 5 o 10 anni e della *"densità del consumo di suolo in relazione alle diverse destinazioni d'uso"*, tutti parametri urbanistici che non sono significativi per verificare o valutare la sostenibilità ambientale del consumo medesimo.

In secondo luogo, la soglia (generale o specifica che sia) è riferita al Comune come unità territoriale minima. Ciò significa che il limite è relativo all'intero Comune e che qualsiasi consumo che lo rispetti è legittimo, indipendentemente dal contesto locale in cui lo si prevede o lo si attua. Pertanto dal punto di vista ambientale il rispetto del limite non è affatto garanzia di sostenibilità, visto che la risorsa suolo alimenta, sostiene o qualifica quasi tutte le altre componenti ambientali, in particolare la componente biodiversità, flora, fauna ed ecosistemi, e che tali componenti sono significative per ambiti e contesti locali o microlocali i cui perimetri difficilmente coincidono con i confini comunali.

In conclusione, qualsiasi previsione che preveda consumo di suolo deve essere verificata attentamente in funzione degli effetti diretti, indiretti, sinergici e cumulativi che potrebbe indurre nel proprio contesto locale o microlocale. Se la sostenibilità del consumo dev'essere valutata per ogni specifica trasformazione, la misura del consumo indotto non può che essere uguale alla superficie delle aree naturali o seminaturali destinate ad usi antropici dallo strumento urbanistico in istruttoria, mentre quella del consumo pregresso corrisponde al suolo consumato allo stato di attuazione del P.R.G., indipendentemente da buffer, controbuffer, destinazioni d'uso vigenti non attuate e diritti urbanistici acquisiti. Perciò nella verifica o nella valutazione della sostenibilità ambientale delle trasformazioni urbanistiche, il riferimento alla soglia regionale di suolo consumabile e l'utilizzo del metodo di calcolo regionale per la misura del suolo consumato non sono significativi.

Nel caso specifico, le aree corrispondenti agli intenti 2, 5, 6 e 7 verrebbero virtualmente consumate⁷. Dovrebbero pertanto essere previste adeguate forme di compensazione.

Alla fine di questo paragrafo si propongono alcune considerazioni sulla natura degli impatti legati al consumo di suolo e sulle possibili misure di mitigazione e compensazione.

⁶ Cfr. Regione Piemonte, *Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte*, Torino, 2015, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2015, n. 34-1915

⁷ Le aree 2 e 6 assumerebbero la destinazione di aree residenziali sature. L' articolo delle N.T.A. che le norma (B, pp.17-19) prevede interventi che vanno dalla manutenzione ordinaria alla nuova costruzione di fabbricati accessori per la residenza. Sono ammessi ampliamenti dell'edificato esistente e modifiche di destinazione d'uso per la residenza di fabbricati ad altro uso. Pertanto, considerato lo stato naturale o naturaliforme delle due aree, l'approvazione della variante darebbe la possibilità di attuare trasformazioni territoriali e ambientali che potrebbero indurre effetti ambientali anche significativi.

Per quanto riguarda la componente **flora, fauna, ecosistemi**, si evidenzia la potenziale criticità degli intenti n. 5 e 7, per i quali il documento tecnico non fornisce informazioni sitospecifiche. Al proposito, al par. 9.6 *Componente natura e biodiversità*, p.87, si legge: “*Nessun effetto negativo, la vegetazione esistente non presenta caratteristiche di pregio*” e, più sotto, al quinto punto dell'elenco puntato: “*L'analisi della componente ambientale “flora, fauna e biodiversità” ha evidenziato che l'area oggetto di perimetrazione interessa porzioni di territorio caratterizzate da un buon livello di naturalità e biodiversità.*” Tuttavia, nel documento tecnico manca l'analisi dello stato della componente, la quale presenta comunque un buon livello di naturalità e biodiversità, in base alla quale sarebbero tratte le conclusioni di mancato impatto.

Si osserva che la trasformazione di aree a copertura naturale, quali quelle entro cui si inseriscono le proposte di cui agli intenti n. 5 e 7, in aree con destinazione d'uso parcheggio e viabilità comunale non può che configurare sottrazione di habitat e quindi impatto negativo. Per potere meglio valutare l'entità e la portata dell'impatto sarebbe necessario disporre delle informazioni sitospecifiche citate sopra, volte a descrivere le caratteristiche ambientali dei siti in termini di tipologia di vegetazione e fauna presenti, eventuale presenza di comunità e/o popolazioni di specie vegetali e faunistiche rare o con problemi di conservazione ecc. Queste informazioni sarebbero altresì essenziali al fine di progettare eventuali e opportune misure da progettare a titolo di compensazione ambientale in relazione alla sottrazione di habitat naturali.

In merito alla matrice suolo/sottosuolo ed in particolare in relazione agli **aspetti geomorfologici** si evidenzia quanto segue. Con riferimento all'intento n.7, in considerazione del fatto che la viabilità prevista andrebbe a collocarsi parzialmente su aree classificate in IIIA nella *Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e di Idoneità all'utilizzazione Urbanistica*, in fase di progetto dovranno essere effettuati tutti gli studi geologici di approfondimento necessari al fine di escludere un aggravio delle condizioni di pericolosità geomorfologica significativa.

In conclusione, a titolo collaborativo, si fanno seguire alcune considerazioni sulla natura degli impatti legati al **consumo di suolo** e sulle possibili misure di mitigazione e compensazione.

Per suolo si intende lo *strato superiore della crosta terrestre, costituito da particelle minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, che rappresenta l'interfaccia tra terra, aria e acqua e ospita gran parte della biosfera* (enunciato contenuto nella Strategia tematica per la protezione del suolo, adottata dalla Commissione Europea nel 2006, e introdotto nel D.Lgs. n.152/2006 dal D.Lgs. n.46/2014). *È un sottile mezzo poroso e biologicamente attivo, risultato di complessi e continui fenomeni di interazione tra le attività umane e i processi chimici e fisici che avvengono nella zona di contatto tra atmosfera, idrosfera, litosfera e biosfera* (APAT, 2008; ISPRA, 2015).

Il suolo offre numerosi servizi ecosistemici, recentemente classificati dal *Common International Classification of Ecosystem Services* in:

- servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari e biomassa, materie prime, etc.);
- servizi di regolazione e mantenimento (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell'erosione e dei nutrienti, regolazione della qualità dell'acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, riserva genetica, conservazione della biodiversità, etc.);
- servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale, etc.).

Il suolo si rigenera in tempi estremamente lunghi, pertanto è da considerarsi risorsa ambientale essenzialmente non rinnovabile.

Le principali minacce alla matrice suolo sono rappresentate da:

- erosione;
- compattazione;
- perdita di sostanza organica;
- salinizzazione;
- impermeabilizzazione;
- inquinamento locale e diffuso;
- perdita di biodiversità;
- desertificazione;
- frane e dissesti.

In questo contributo s'intende inoltre per consumo di suolo *“un fenomeno associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale, dovuta all'occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale. [...] Un processo prevalentemente dovuto alla costruzione di nuovi edifici, capannoni e insediamenti, all'espansione delle città, alla densificazione o alla conversione di terreno entro un'area urbana, all'infrastrutturazione del territorio”*.

Il concetto di consumo di suolo è quello espresso nei Rapporti ISPRA/SNPA (2015, 2016, 2017), definito come *“una variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato)”*. Si precisa che per copertura artificiale si intende impermeabilizzazione, perdita totale della risorsa per asportazione, perdita parziale dovuta a contaminazione e/o compattazione per la presenza di impianti industriali, infrastrutture, manufatti, depositi permanenti di materiale o passaggio di mezzi di trasporto. *La rappresentazione più tipica del consumo di suolo è, quindi, data dal crescente insieme di aree coperte da edifici, fabbricati, infrastrutture, aree estrattive, discariche, cantieri, cortili, piazzali e altre aree pavimentate o in terra battuta, serre e altre coperture permanenti, aeroporti e porti, aree e campi sportivi impermeabili, pannelli fotovoltaici e tutte le altre aree impermeabilizzate, non necessariamente urbane.* (cfr. *Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici - 2016*).

La valutazione dell'impatto sulla componente deve tenere in considerazione le modalità e le forme con le quali si realizza e si distribuisce la trasformazione sul territorio. La crescita delle zone di margine con tessuto urbano a bassa densità e bordi frastagliati produce perdita di paesaggi, suoli con i relativi servizi ecosistemici e rappresenta un modello insediativo energivoro. Secondo queste indicazioni sono da evitare nuove previsioni che determinano sfrangiamenti del bordo urbano, creazione di lotti residuali, previsioni isolate.

Una corretta analisi dell'impatto determinato dall'artificializzazione dei suoli non può inoltre prescindere dall'esame degli effetti della stessa nell'intorno della superficie di sedime; infatti, se una quota importante degli effetti può essere considerata diretta, non sono da trascurare gli effetti indiretti e di disturbo che interessano alcuni importanti servizi ecosistemici di regolazione climatica ed idrogeologica (cfr. Il consumo di suolo in Italia; edizione 2015 – ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, *Consumo di suolo, dinamiche territoriale e servizi ecosistemici, Rapporto 248/2016*). Anche in questo caso il disturbo è tanto più elevato quanto più è esposto il bordo dell'area in trasformazione.

In generale si ricorda che l'analisi ambientale dovrà considerare anche il carattere cumulativo degli impatti, ovvero l'impatto complessivo di più azioni rispetto ad uno stesso aspetto ambientale.

Per determinare il carattere cumulativo degli impatti occorre considerarne le seguenti caratteristiche:

- sinergico se l'impatto complessivo di più azioni è superiore alla somma degli impatti delle singole azioni;
- additivo se l'impatto complessivo di più azioni è pari alla somma degli impatti delle singole azioni;
- antagonistico se l'impatto complessivo di più azioni è inferiore alla somma degli impatti delle singole azioni.

Gli impatti cumulativi sono impatti positivi o negativi, diretti o indiretti, a lungo e a breve termine, derivanti da una gamma di attività in una determinata area o regione, ciascuno dei quali potrebbe non risultare significativo se considerato separatamente. Gli impatti cumulativi includono una

dimensione temporale, in quanto essi dovrebbero calcolare l'impatto sulle risorse ambientali risultante dai cambiamenti prodotti dalle azioni passate, presenti e future (ragionevolmente prevedibili).

Sulla base di una corretta identificazione degli impatti verranno individuate adeguate misure di mitigazione e compensazione, da specificare nell'ambito della variante medesima. Le misure di mitigazione sono accorgimenti tesi a ridurre al minimo o ad annullare gli impatti negativi del piano. Sulla base degli impatti residui non mitigabili si individuano misure di compensazione al fine di sostituire le risorse ambientali compromesse con risorse considerate equivalenti.

La perdita di valori ecologici e di biodiversità, conseguente ai processi di urbanizzazione e di infrastrutturazione del territorio, deve comportare la predisposizione di compensazioni ambientali: non sarebbe sostenibile una perdita di risorse senza che siano previsti interventi che ne bilancino l'impatto, cioè a fronte di una perdita di risorse e di funzioni ecologiche occorre una rigenerazione in altri ambiti.

La compensazione per la perdita di un suolo agricolo dovrebbe prioritariamente contemplare azioni di de-impermeabilizzazione o bonifiche di suoli contaminati. Quando ciò non è possibile, quale estrema soluzione, si può ricorrere ad altre forme di compensazione.

Nel documento della Commissione Europea "Future Brief: No net land take by 2050?" (aprile 2016), si precisa che *"l'azzeramento del consumo di suolo netto significa evitare l'impermeabilizzazione di aree agricole e di aree aperte e, per la componente residua non evitabile, compensarla attraverso la rinaturalizzazione di un'area di estensione uguale o superiore, che possa essere in grado di tornare a fornire i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali"*.

5. Conclusioni.

Al fine di poter esprimere il parere di competenza si ritiene necessario integrare la documentazione ambientale come specificato nei paragrafi 2 e 4 di questa relazione, con relativa e conseguente posposizione dei termini istruttori. In assenza di tali integrazioni, per acquisire gli elementi necessari alla caratterizzazione dei possibili impatti e per valutarne le eventuali mitigazioni e/o compensazioni, si ritiene opportuno che, in applicazione del principio di precauzione, la variante sia assoggettata alla fase di valutazione ambientale di cui agli articoli da 13 a 18 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.,.

Ai sensi dell'art. 20, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i e come specificato dalla D.G.R. 9 giugno 2008, n.12-8931, si chiede che ci vengano comunicate le conclusioni del procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS.